



la Pazienza


rassegna dell'ordine degli avvocati di torino

MARZO 2003 78



In copertina:

*I giorni
del lutto*



la Paziienza

rassegna dell'ordine degli avvocati di torino

DIRETTORE RESPONSABILE

Antonio ROSSOMANDO

COMITATO DI REDAZIONE

Pier Luigi AMERIO
Guido CANALE
Vincenzo ENRICHENS
Augusto FIERRO
Tessa FISSORE
Fulvio GIANARIA
Mario NAPOLI
Vittorio NEGRO
Carlo PAVESIO
Domenico SORRENTINO
Romana VIGLIANI
Giovanni VILLANI

Registrato al n. 2759 del Tribunale
di Torino in data 9 giugno 1983

PROGETTAZIONE GRAFICA
Tuttotondo comunicazione - To

IMPAGINAZIONE
Studio Beta - TO

FOTOCOMPOSIZIONE
QMS Group - TO

STAMPA
MARIOGROS - Torino

Le foto di questo numero
sono tratte dal catalogo dell'opera
di Gabriele Basilico
(fotografie 1978-2002)
già in mostra alla GAM di Torino

Editoriale

7 La tutela degli interessi: le funzioni assegnate dall'ordinamento
alle istituzioni forensi *di Antonio Rossomando*

2003

8 Relazione del Presidente del Consiglio dell'Ordine di Torino
alla inaugurazione dell'anno giudiziario 2003 *di Antonio Rossomando*

14 Ha ancora senso l'inaugurazione dell'anno giudiziario?
di Romana Vigliani

Novità

16 Una casa per l'avvocatura torinese *di Mario Napoli*

19 A Bruxelles un ufficio per tutti gli avvocati torinesi *di Mario Napoli*

I doveri

23 Deontologia forense: web e contenuti dell'informazione
di Dario Poto - Guglielmo Preve

29 Avvocati e "operazioni sospette" *di Pierluigi Ciaramella*

Formazione

33 Proposte in tema di formazione ed esami dal Consiglio Nazionale Forense

36 Le osservazioni del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torino

Cose di casa

38 Regolamento che disciplina il diritto di accesso ai documenti amministrativi
del Consiglio dell'Ordine

40 Ancora in tema di "diritti successivi alla sentenza" *di Guglielmo Preve*

41 Osservazioni in materia di difesa presso il Tribunale per i minorenni

43 Scuola per la formazione tecnica e deontologica del difensore penale
di Manuela Deorsola e Piero d'Ettore

Ricami

45 Note *di Anna Rosa Oddone*

46 La "pratica legal" *di Giuseppe Volante*


Ricordi

48 Un ricordo di Riccardo Cattaneo *di Marco Weigmann*


50 Cento anni dalla nascita dell'avvocato Amedeo
Peyron *di Amedeo Rosboch*

53 A Giorgio Palieri *di Giovanna Sordi*

54 In ricordo di Giovanni Cosentino
di Pina Caridi Cosentino



Pubblicità
STUDIO BETA
10133 TORINO
Corso Moncalieri, 494/6 G
Tel. 011/661.04.49
Cell. 340/576.83.25



Editoriale

LA TUTELA DEGLI INTERESSI: LE FUNZIONI ASSEGNATE DALL'ORDINAMENTO ALLE ISTITUZIONI FORENSI

Nell'attuale momento storico i Consigli degli Ordini si pongono come destinatari di una rappresentanza non solo "meramente" istituzionale degli "interessi dell'Avvocatura", ma anche destinatari di quei doveri che lo Stato affida loro nello svolgimento dell'attività difensiva svolta "nell'interesse dei cittadini".

La rappresentanza degli interessi propri dell'Avvocatura non può prescindere da questa premessa: l'Ordine come Comunità degli Avvocati è segnato oltre che da un senso di appartenenza e di identità collettiva, anche dalla funzione di rappresentanza e tutela degli interessi degli Avvocati nei rapporti con le istituzioni e, fra tutte, con l'Ordine giudiziario. Ma questo modo di concepire la rappresentanza non è un dato acquisito. Esso si conquista operando per realizzare obiettivi

comuni. Le formule non bastano più.

Occorrono progetti e programmi comuni. L'aggiornamento professionale, i corsi di formazione, i seminari di studio, la ricerca di sbocchi professionali così come suggeriti da nuove e diverse scelte economiche e di mercato, i rapporti di una cultura della conciliazione che veda sempre presente l'Avvocato, rappresentano in una normativa "vivente" l'attualità dei compiti istituzionali degli Ordini Forensi.

L'Ordine è chiamato pertanto alla tutela di questi interessi fornendo servizi adeguati e rinnovando quella cultura "ordinista" che ci appartiene.

Le Associazioni forensi che svolgono un ruolo di rilevante ed essenziale interesse, sono chiamate a dare il loro contributo per affrontare e risolvere i problemi concernenti la tutela della professione.


Consapevole di questo nuovo modo

di essere, il Consiglio dell'Ordine di Torino ha promosso la costituzione della "Fondazione dell'Avvocatura Torinese Fulvio Croce". E ciò per dotarsi di uno strumento agile ed operativo che possa contribuire a realizzare progetti e programmi.

Alla Fondazione sarà destinato il piano nobile del Palazzo Capris di Cigliè posto nella nostra Città in Via S. Maria n. 11. Acquistato dall'Ordine, esso sarà di supporto per le Associazioni forensi e luogo per incontri, dibattiti, riunioni e letture.

La sede dovrà essere un servizio per tutti gli iscritti oltre che una riaffermazione della nostra identità collettiva e una testimonianza del nostro senso di appartenenza. Il Consiglio si augura che la creazione di tale Fondazione venga intesa in tutti i suoi significati.

Antonio Rossomando



2003

RELAZIONE DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DELL'ORDINE DI TORINO ALLA INAUGURAZIONE DELL'ANNO GIUDIZIARIO

Autorità civili, militari, religiose, Magistrati, Colleghi, Signore, Signori, prendo la parola quale Presidente del Consiglio dell'Ordine Avvocati di Torino, Organo distrettuale della Corte d'Appello.

Rivolgo a tutti il saluto dell'Avvocatura e dell'Ordine forense.

E poiché i Cittadini della Repubblica, quali destinatari di diritti e di doveri, sono protagonisti interessati al dibattito sulla Giustizia e per la Giustizia, dibattito in cui l'Avvocatura si pone come "soggetto di Giurisdizione"; i tradizionali saluti vanno rivolti anche a tutti i Cittadini ed ovviamente a tutti i Magistrati della Corte d'Appello di Torino.

Un saluto del tutto particolare voglio rivolgerlo al nuovo Procuratore Generale Dott. Giancarlo Caselli che è ritornato nella sua Torino. Dopo aver ricoperto la funzione di Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Palermo in momenti difficili e drammatici, quando la furia omicida della criminalità organizzata, assassinando Magistrati e forze dell'Ordine, tutti fedeli servitori dello Stato, attaccava temibilmente la legalità repubblicana.

Un saluto va ai Giudici di Pace che hanno faticosamente iniziato, anche nella Giurisdizione penale, l'esercizio della loro non facile funzione.

Saluto le forze dell'Ordine, che sono sul territorio presidio di prevenzione e di tutela della sicurezza dei cittadini.

Saluto infine il Personale Amministrativo e gli Ufficiali Giudiziari

che riescono a fornire al Distretto, in quelle difficili condizioni che sono state più volte denunciate ma mai risolte, un efficace servizio.

* * *

Ed ora alcune osservazioni su temi che principalmente ci riguardano:


– *L'ordine Avvocati di Torino*

Al 31 dicembre 2002 risultano iscritti presso l'Ordine di Torino 3.567 Avvocati (con un aumento rispetto all'anno precedente di 185 unità). I praticanti Avvocati iscritti sono 2.156 di cui 829 abilitati (con un aumento di 138 unità).

Il Consiglio dell'Ordine ribadisce

che l'accesso alla professione rappresenta, una dei problemi più urgenti per l'Avvocatura. E non solo.

Una seria riforma dell'accesso all'Avvocatura nel segno della qualità professionale e dell'equilibrio del mercato deve partire da una radicale revisione delle regole che disciplinano il praticantato. E ciò attraverso la previsione di un doppio percorso formativo obbligatorio: l'obbligo di frequenza a corsi di specifiche scuole e l'obbligo di un tirocinio caratterizzato dalla piena partecipazione "dell'Avvocato Tutor" alle attività dello Studio presso il quale svolge la pratica.



La revisione della materia deve essere inserita nel nuovo Ordinamento professionale forense che si trascina, tra inerzie legislative e negligenze compiacenti, da legislatura in legislatura.

L'Ordine di Torino ha posto al centro delle sue attività istituzionali una forte iniziativa culturale che persegue, come obiettivo, l'eccellenza della prestazione dell'Avvocato sul terreno della qualità professionale e della correttezza deontologica.

La formazione e l'aggiornamento continuo dell'Avvocato costituiscono pertanto il principale impegno della classe forense ed un obiettivo politico sul quale realizzare la massima convergenza.

In questa prospettiva:


– l'Ordine ha completato con la Camera Penale e con la collaborazione dell'AIGA un corso di Diritto e Procedura Penale. Con l'Associazione Avvocati di Diritto di famiglia e Gruppo famiglia è stato organizzato e concluso un corso di Diritto di famiglia e del minore. Ed ancora sono stati allestiti un corso di Giustizia Militare, un Convegno di studio sulla riforma societaria con la contestuale pubblicazione delle relazioni, ed infine un seminario sulla legge 20/7/02 n. 189 di modifica alla normativa in materia di Immigrazione ed Asilo.

– Inizieranno nel prossimo mese un corso sulla riforma del Diritto societario e un corso sul Diritto penale minore. Successivamente un seminario sulla pena e sull'istituzione penitenziaria.

– l'Ordine forense, a seguito della normativa sul patrocinio a spese dello Stato, ha assunto l'onere di informare i cittadini sul loro accesso all'esercizio dei diritti e alla Giustizia, accesso che costituisce il cardine di ogni democrazia post-moderna.

Con l'impegno dei Consiglieri e dei Colleghi, cui va il mio ringraziamento, il Consiglio adempirà a questa funzione, del tutto nuova, che possiamo definire sussidiaria rispetto ai fini dello Stato. Dal 1 luglio al 31 dicembre 2002 sono state esaminate 519 richieste di ammissione al patrocinio ed il numero tende ad aumentare. Chiediamo per questo servizio che attualmente è tutto a carico degli Ordini, nuovi indispensabili spazi.

Auspichiamo che il progetto di



legge n. 3017, licenziato dalla Camera e trasmesso al Senato, trovi rapida approvazione. Trattasi di una modifica all'art. 80 d.p.r. 30/5/2002 n. 115, articolo che conferendo al soggetto ammesso al patrocinio a spese dello Stato la facoltà di nominare un difensore scelto solamente tra gli iscritti in un apposito elenco, contrasta con il principio della libertà di difesa e della libera scelta del difensore.

L'Ordine di Torino si è già assunto la responsabilità di interpretare l'art. 80 nel senso della proposta di modifica, interpretazione che rende effettivo per tutti i cittadini il diritto ad una libera difesa.

– *Sull'Edilizia Giudiziaria*

Per quanto riguarda i nostri Uffici giudiziari ed in particolare il Nuovo Palazzo di Giustizia, l'Ordine forense è attento sia alla realizzazione della c.d. sopraelevazione sia alla progettazione alternativa del recupero del complesso "ex Penitenziario Le Nuove". Si tratta di verificare studi di fattibilità in merito ai costi ed ai tempi di realizzazione. Il problema investe la collaborazione del Tribunale di Sorveglianza, dei Giudici di Pace e anche, in termini di spazi per i nuovi compiti assunti, la definitiva sistemazione dei locali dell'Ordine.

Ritorno con amarezza sul tema della Biblioteca. Non è un richiamo corporativo. Chiedendo la realizzazione, nel nuovo Palazzo di Giustizia, di

una Biblioteca, si chiede una riserva di cultura e di saperi per tutti e di tutti, come è ed è sempre stata la vecchia Biblioteca degli Avvocati di Torino nella Curia-Maxima di Via Corte d'Appello. Questa mia perorazione vuole essere una richiesta formale all'Ordine Giudiziario e a tutte le Autorità responsabili.

– *Ricordo ora con cordoglio i Magistrati e gli Avvocati (già iscritti nel nostro Albo) deceduti nel corso dell'anno 2002:*

- Dott. Luigi Schiavone, Consigliere della Corte d'Appello
- Dotto. Federico De Rosa, Consigliere della Corte d'Appello
- Avv. Gianfranco Bonati
- Avv. Francesco Cipolla
- Avv. Gianandrea Giordano
- Avv. Giampiero Giribone
- Avv. Michele Iacoviello
- Avv. Antonio Maffei
- Avv. Sergio Melano Bosco
- Avv. Antonio Musy
- Avv. Giorgio Palieri
- Avv. Luciano Porcù
- Avv. Salvatore Proto
- Avv. Silvano Rho
- Avv. Maria Rosa Rubatto
- Avv. Sebastiano Spallino
- Avv. Francesco Toroddo
- Avv. Saverino Valsania

– *Gli Ordini*

Le funzioni che l'Ordinamento assegna ai Consigli degli Ordini ed al

Consiglio Nazionale Forense sono ormai per principio consolidato (si pensi alle recenti leggi sulla difesa d'ufficio e sul gratuito patrocinio) funzioni pubbliche.

La forza dell'Ordine è proprio questa: esercitare, nell'interesse pubblico, funzioni pubbliche e tutelare, con riferimento ai propri iscritti, un interesse collettivo.

Questi due momenti costituiscono dialetticamente il carattere tipico della cultura ordinista.

L'Ordine non è inteso come apparato organizzativo o unità Gerarchica. L'Ordine, come Comunità degli Avvocati, è una Comunità segnata da un senso di appartenenza e di identità collettiva. E ciò nell'osservanza di quella doppia fedeltà che integra il contenuto più nobile della nostra professione: fedeltà all'Ordinamento e fedeltà alla parte assistita.

La tutela dei principi deontologici è prerogativa dell'Ordine in nome dell'etica della responsabilità. In questa direzione va l'importante sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite (n. 8.225 del giugno 2002), sentenza in cui, per la prima volta, le regole deontologiche forensi vengono definite "norme giuridiche vincolanti nell'ambito dell'Ordinamento di categoria".

L'interesse pubblico e l'interesse collettivo trovano dunque nella natura giuridica vincolante delle norme deontologiche la loro sintesi politica-istituzionale e lo sbocco di un lungo cammino, percorso con tenacia, sulla strada della rappresentanza e della tutela degli interessi.

– *Sull'organizzazione dell'Amministrazione della Giustizia in generale*

Ho detto all'inizio che l'attività giurisdizionale, esigenza imprescindibile di una democrazia sostanziale, deve essere al servizio dei cittadini.

L'efficienza della Giustizia ed in particolare la ragionevole durata dei processi sono la domanda di Giustizia reale e non virtuale che proviene dalla collettività.

Le prospettate riforme, non diversamente dalle precedenti, non avranno influenza rilevante sull'efficienza della Giustizia. L'efficienza del processo è in funzione delle strutture che vengono a supportarlo.

La domanda di Giustizia, sia in rapporto alle pretese civilistiche sia con

riferimento all'esercizio dell'azione penale, è notevolmente aumentata.

Per migliorare l'efficienza della Giustizia non basta razionalizzare le risorse, né distribuire diversamente gli Uffici. È indispensabile aumentare le spese pubbliche. Ciò che non sembra essere avvertito dagli Organi responsabili. La legge finanziaria di quest'anno prevede addirittura una riduzione della spesa: le spese correnti degli Uffici sono stati infatti decurtati. In qualche caso ai limiti della sopravvivenza.

Senza spesa non vi è codice, anche il più perfetto, che possa assicurare utili riforme.

L'Avvocatura, testimone privilegiato dei bisogni dei cittadini, deve porsi come soggetto politico attivo, propulsore di quelle riforme effettive che è illusorio pensare di realizzare a costo zero.

Investire su una Giustizia vicina ai bisogni ed agli interessi della collettività è investire per la realizzazione dello Stato di Diritto.

Noi dobbiamo pensare ad una Avvocatura che guardi all'esterno più che all'interno di sé, interloquendo autorevolmente con le Istituzioni, con l'Ordine Giudiziario e con le forze politiche.

Vogliamo una Avvocatura che possa fornire un servizio essenziale non solo a se stessa ma all'intera collettività contribuendo a riequilibrare,

quale "controparte", le disfunzioni presenti nell'amministrazione della Giustizia.

Ritenere inutile o non produttivo investire sull'Amministrazione della Giustizia significa affrontare i problemi dello Stato in una ottica aziendalistica, un'ottica che ci è estranea.

È necessario un richiamo al senso di responsabilità di tutti, nessuno escluso. Poiché sono in gioco interessi vitali, più grandi dei nostri interessi particolari, nessuno può mettersi da parte. In consonanza con la coscienza politica dei cittadini questo chiede La Repubblica, questa Entità che solo apparentemente è astratta ma che è istituzionalmente concreta.

– *Efficienza e garanzie*

Non possiamo condividere l'opinione che le procedure, in quanto tali, influiscono negativamente sulla efficienza del processo. Pur ammettendo che alcuni farraginosi e inutili formalismi devono essere eliminati, va detto che il significato più alto delle procedure sta nella tutela del contraddittorio. Il contraddittorio è un valore che non può essere sacrificato in nome di nessun efficientismo fine a se stesso. L'efficienza non può realizzarsi a discapito delle garanzie. La cultura delle garanzie è parte essenziale della cultura della Giurisdizione. Non c'è cultura del processo senza cultura delle garanzie.



In questo contesto si inserisce il principio che il Giudice deve essere non solo imparziale, ma “terzo”. La terzietà è qualcosa di diverso e di ulteriore rispetto alla imparzialità. Per cui sarà necessario individuare i modelli pratici più idonei a trasferire questo principio sul piano normativo. Obiettivo tutt’altro che agevole ma che risponde all’esigenza che la terzietà del Giudice sia sostanzialmente e normativamente garantita così come vanno tutelate l’indipendenza del Giudice e l’indipendenza del Pubblico Ministero.

Ma come, in ossequio all’art. 111 della Costituzione, si richiede la terzietà e l’imparzialità del Giudice, si dovrebbe prospettare il disinteresse totale “dell’Avvocato Legislatore” nella causa in cui è difensore. È una esigenza di opportunità.

Il problema sorto in questi ultimi tempi sull’eventuale compatibilità dell’Avvocato parlamentare ad esercitare nel contempo il mandato difensivo in procedimenti in cui potrebbero esservi evidenti interessi, rischia di creare quella che i giuristi inglesi chiamano “la Legal Repugnancy” o più semplicemente “l’incompatibility”.

Occorre in futuro prospettare una soluzione.

Riteniamo discutibile che in sede giudiziaria “l’Avvocato parlamentare” utilizzi le sue “prerogative istituzionali” per sostenere modifiche legislative.

La disciplina è tutta interna al Parlamento. Ai Presidenti del Senato e della Camera dei Deputati dunque il difficile compito di ricercare soluzioni.

Sulla Giustizia Civile

Per quanto attiene alla Giustizia civile la necessità impellente di una riforma si è imposta per l’incalzare di fenomeni quali il proliferare indiscriminato di riti, l’istituzione dei Giudici di Pace, l’introduzione delle Sezioni stralcio, la riforma del Giudice unico.

La Giustizia civile è da anni al centro di un dibattito che ha evidenziato, in termini di priorità, la necessità di ripensare il modello processuale. Il legislatore processuale civile ha costruito un processo tutto incentrato sulla figura del Giudice. Ma l’Avvocatura non può rinunciare ad un processo civile a cognizione piena ed esauriente, in nome del principio della domanda e della eccezione di parte, nel pieno rispetto del contraddittorio.

È bene che – ad esplicitare tutto questo – l’Avvocatura colga l’occasione che si presenta attraverso i lavori della Commissione Ministeriale per la riforma del Codice di procedura civile, Commissione presieduta dal Prof. Avv. Romano Vaccarella.

– *Nel nostro distretto*

La graduatoria relativa alla durata media dei processi civili pone la Corte d’Appello di Torino al terzo posto con 336 giorni preceduta da Milano con 335 e Trento con 238 ultima Reggio Calabria con 1336 giorni.

1) In ordine al c.d. “Programma Strasburgo” le perplessità espresse dal Consiglio sulla opportunità di affidare l’esclusiva trattazione di certe cause civili ai G.O.T., (sia pure in linea di massima per la sola attività istruttoria), si sono dimostrati fondate, sia pur con alcune prescrizioni integrative operate dal Presidente del Tribunale.

Resta comunque necessaria una rigorosa costante verifica dei requisiti di capacità, idoneità e professionalità dei Magistrati Onorari.

2) Nella sezione Stralcio, malgrado l’impegno dei G.O.A. e dei funzionari di Cancelleria si lamenta che i tempi per la pubblicazione della sentenza sono eccessivamente lunghi.

3) Anche i tempi di concessione dei decreti ingiuntivi sono eccessivamente lunghi. Così i tempi occorrenti per l’apposizione della formula esecutiva. Tutto ciò ovviamente danneggia il cittadino creditore.

4) Pur rispettando l’autonomia di decisione di ogni singolo Giudice si lamenta vi sia non omogeneità di decisioni tra le diverse Sezioni del Tribunale, a volte addirittura all’interno della stessa Sezione. Il che crea disorientamento nei cittadini e nocuo alla certezza del Diritto.

5) Sarebbe opportuno, onde evitare i ben comprensibili disagi, che gli Ufficiali Giudiziari addetti alle Esecuzioni, tuttora ubicati nei vecchi locali, trovassero collocazione nel Palazzo di Giustizia.

Sulla Giustizia Penale

Superata con la riforma dell’art. 111 Cost. la lunga e tormentata stagione per la costituzionalizzazione del principio accusatorio e del contraddittorio, particolare rilievo è stato dato alle nuove modalità dirette alla formazione della prova.

Senza lasciare margini a ritorni nostalgici, la Corte Costituzionale con le sue pronunce n. 32 e 36 ha affermato, salvo le eccezioni contenute nell’art. 111, che l’unica prova utilizzabile per il convincimento del Giudice è quella raccolta in dibattimento dinanzi al Giudice nel contraddittorio fra P.M. e Difesa.

Si ribadisce, inoltre, che qualsiasi nuovo strumento processuale deve inserirsi nel quadro complessivo di una politica diretta a salvaguardare l’obbligatorietà dell’azione penale, irrinunciabile principio del nostro impianto costituzionale di “democrazia di eguali”.

Per quanto attiene all’attività investigativa del difensore, conquista dell’Avvocatura che in tale attività trova il riconoscimento del proprio patrimonio culturale, va riconosciuto che essa rappresenta un salto di qualità rispetto ai diritti difensivi in passato riconosciuti.

Non possiamo sottacere che strati non indifferenti della Magistratura, inquirente e giudicante, hanno sul punto notevoli riserve e si accostano all’istituto con prevenzione.

Va detto tuttavia che, alla luce proprio della cultura del processo, del nuovo processo a tendenza accusatoria, non è prospettabile una ripetizione dei ruoli tradizionali, non più in consonanza con quella nuova cultura della giurisdizione che ha nel principio del contraddittorio e del diritto di difendersi provando il suo referente costituzionale e politico.

La genuinità del processo, di cui anche l’Ordine Forense è garante attraverso l’osservanza dei suoi principi deontologici, non è valore di parte. La genuinità del processo è un valore comune alle parti ed al Giudice.

– *Giustizia e informazione*

In questo ultimo anno si è assistito, e si assiste ancor oggi, ad un trasferimento del processo sul piano mediatico. Certe “fughe di notizie”, spesso anche particolareggiate, nel corso delle indagini preliminari violano il segreto istruttorio.

Pur nel rispetto della libertà e del diritto all’informazione è necessario che le parti del processo astenendosi dall’alimentare impropriamente Agenzie di Stampa evitino, se non violazioni di legge, certo violazioni di quei canoni deontologici che sono presidio di ogni professione responsabile.

– Note su alcuni provvedimenti legislativi:

A fronte dell'istituto che riconosce la rimessione del processo penale dal Giudice competente per territorio ad altro Giudice "per motivi gravi di ordine pubblico o per legittima suspicione", va riaffermato con forza il principio del Giudice naturale precostituito per legge di cui all'art. 25 co 1° della Carta Costituzionale. Trattasi di un principio che ha segnato il passaggio dallo Stato assoluto allo Stato di Diritto, la fine di un Foro privilegiato di medievale memoria. La deroga a tale principio deve essere applicata con alto senso di responsabilità, e soltanto eccezionalmente in presenza di fatti obiettivamente accertati.

Qualche osservazione sulla riforma del Diritto societario ed in particolare sul decreto legislativo n. 61/2002 che disciplina gli illeciti penali ed amministrativi concernenti le società commerciali. Il suddetto decreto fin dal suo formarsi ha determinato valutazioni di segno opposto.

Ci sia consentito una prima constatazione "neutra": il legislatore italiano è impegnato in una politica di drastica riduzione dello spazio di intervento penale, con ciò considerevolmente differenziandosi dalle iniziative legislative di altri Stati ad economia avanzata. In particolare la vicenda ENRON e quelle analoghe, i cui non ancora esauriti

effetti devastanti sull'intero scenario economico sono di tutta evidenza, hanno determinato i legislatori stranieri ad un sensibile inasprimento della disciplina relativa agli illeciti commerciali. E ciò nel tentativo di recuperare, aumentando la trasparenza nella compilazione dei bilanci, la fiducia degli investitori. Il legislatore delegato italiano, coerente ai principi guida precedentemente elaborati, ci propone invece con la legge 61/2002 una disciplina di drastica riduzione di intervento penale. Scelta politicamente di rilievo, sostanzialmente controcorrente rispetto – ripeto – ad altre legislazioni attente a rendere sempre più trasparente la vita delle imprese alle quali si dovrebbe, con regole più certe, imporre una nuova etica.

* * *

Ed ora qualche osservazione in merito all'organizzazione pratica del lavoro presso il Tribunale e presso la Procura della Repubblica.

Si nota sempre più numeroso il ricorso all'istituto dell'archiviazione. Il concetto di infondatezza della notizia di reato, presupposto dell'archiviazione, non deve diventare facile deroga al principio costituzionale dell'obbligatorietà dell'azione penale.

Ed ancora: il numero ormai imponente dei decreti penali di condanna ci autorizza a lamentare che esso, consentendosi al P.M. un troppo ampio potere

discrezionale, sta mettendo in crisi il principio del contraddittorio.

Si chiede inoltre che l'autorizzazione del P.M. all'accesso alle informazioni statuite dall'art. 335 c.p.p. avvenga entro dei termini che dovrebbero decorrere dal deposito della richiesta non dalla trasmissione della richiesta alla segreteria al P.M.

È necessario altresì che la trasmissione dei fascicoli per il dibattimento dalla Procura alla Cancelleria di Sezione del Tribunale non avvenga nell'imminenza dell'udienza fissata.

Si deve dare atto al Procuratore della Repubblica che ha disposto l'accesso alla Segreteria dei P.M. dalle ore 13.00 alle ore 13.30 di aver così facilitato, in termini di tempo, l'agibilità negli Uffici.

È auspicabile che si risolva anche in tempi più rapidi l'annoso problema della registrazione dei procedimenti.

Autonomia ed Indipendenza dell'Avvocato e del Magistrato

Un evento del passato anno 2002, che ci piace ricordare è stato l'approvazione, avvenuta a fine ottobre a Sidney, nel corso del 46° congresso dell'Unione Internazionale degli Avvocati, della "Carte sull'esercizio della professione d'Avvocato nel XXI secolo".

L'evento è di grande importanza non soltanto perché tale Carta è stata accolta e sottoscritta da una delle più significative Associazioni Internazionale dell'Avvocatura (i Paesi rappresentati sono oltre 110); non soltanto perché tale Carta – lasciatemelo ricordare con orgoglio – è stata ufficialmente denominata (su indicazione dell'allora Presidente Avv. Zancan) "Carta di Torino" perché in effetti dall'Ordine di Torino è stata concepita e proposta; non soltanto perché tale documento si pone al confine tra leggi di mercato e principi etici/professionali; non soltanto dunque per tutto questo; ma ancor più perché la c.d. Carta di Torino concettualmente rivendica, non già per esigenze di conservatorismo corporativo, ma in difesa dell'individuo, il rispetto delle regole. Laddove l'indipendenza per l'avvocato, come molte altre prerogative, non è solo un diritto, ma è anche un dovere.

Un argomento di rilevante attualità preso in considerazione della Carta di Torino è anche l'indipendenza della Magistratura. La Carta infatti sancisce



come dovere dell'avvocato "lottare perché l'indipendenza della Magistratura sia assicurata". È stato dunque ufficialmente consacrato a livello internazionale un principio cardine dei sistemi liberi e democratici, un principio sul quale riposa la speranza stessa di una Giustizia giusta.

L'Avvocatura ritiene doveroso intervenire su temi che attengono alla Giustizia, nella consapevolezza che essa non è soltanto il fondamento del consorzio civile ma anche il valore essenziale che deve animare ogni cittadino.

Ciascuno di noi ha il diritto di essere giudicato da un Tribunale indipendente, imparziale e sollecito così com'è scritto nella "Convenzione dei diritti dell'uomo".

Occorre dunque che da parte di tutti si collabori onde, respingendo l'enfaticizzazione di chi per interessi personali o per distorta comprensione dei valori opera di fatto in senso contrario, venga assicurato a ciascuno il "giusto processo".

Spetta ai Giudici interpretare e applicare le leggi con tutte le garanzie connesse ai vari gradi del giudizio. Non può dunque essere consentita alcuna aggressione alla funzione giurisdizio-

nale legittimamente svolta. Le valutazioni di merito devono essere rimesse necessariamente al sistema delle impugnazioni.

L'attività di difesa sia esercitata nel rispetto della duplice fedeltà all'ordinamento e alla parte assistita.

L'indipendenza dei Giudici e l'indipendenza degli Avvocati, sono entrambe essenziali al buon funzionamento della Giustizia: una indipendenza, non può sussistere senza l'altra.

Non a caso la Carta internazionale dei diritti della difesa (approvata dall'Unione Internazionale des Avocats, nel 1987) impone agli organi professionali di promuovere e difendere la causa della giustizia senza timori e in piena imparzialità, assicurando l'indipendenza al potere giudiziario e all'Avvocatura.

Tutti i soggetti coinvolti devono operare perché il senso della legalità e il primato del diritto siano posti al di sopra di ogni interesse.

Mi avvio alla conclusione.


I Giudici sono soggetti "soltanto alla legge". Così recita l'art. 101 della nostra Carta Costituzionale. La legge viene applicata in nome del popolo. Il popolo attraverso la sua rappresentanza

istituzionale forma la legge. Vi è una connotazione di continuità tra i diversi valori e gli specifici principi.

Ma vi è di più. La Corte Costituzionale è posta a presidio della legittimità costituzionale della stessa attività legislativa del Parlamento. La Corte Costituzionale, al di là anche del consenso elettorale e quindi della legittimazione politica del Parlamento, rappresenta la garanzia di chiusura della legalità repubblicana. Questo equilibrio è stato fortemente voluto dall'Assemblea Costituente della Repubblica. E questo è il significato profondo del nostro richiamarci alla Carta Costituzionale e ai suoi valori fondamentali che restano e devono restare patrimonio irrinunciabile dei singoli Cittadini e della Comunità democratica.

Signor Presidente della Corte d'Appello, a nome dell'Ordine forense di Torino, consapevole del proprio ruolo istituzionale di rappresentanza degli interessi e dei diritti dei cittadini, nella fedeltà, laicamente intesa, alle istituzioni repubblicane, Le chiedo di dichiarare aperto, in nome del Popolo italiano, l'Anno Giudiziario.

Antonio Rossomando



2003

HA ANCORA SENSO L'INAUGURAZIONE DELL'ANNO GIUDIZIARIO?

Lunedì 13 gennaio 2003 presso la Corte d'Appello di Roma ha avuto luogo l'inaugurazione dell'Anno Giudiziario in Cassazione presente Carlo Azeglio Ciampi come Presidente della Repubblica. Via via, presso tutti i Distretti delle Corti d'Appello, si sono susseguite le stesse cerimonie.

Formalmente l'inaugurazione dell'Anno Giudiziario dovrebbe segnare la prima udienza dell'anno. Laddove con la comunicazione ufficiale delle tabelle delle formazioni delle varie Sezioni della Corte, il Procuratore Generale è tenuto a fare una sua relazione sull'andamento della Giustizia del Distretto. Uguale relazione fa il Presidente del Consiglio dell'Ordine distrettuale degli Avvocati.

Da anni il Consiglio Superiore della Magistratura ha dato direttive affinché la cerimonia si arricchisca di momenti esterni attraverso la presenza del Ministro della Giustizia (o dei suoi rappresentanti), di un rappresentante del C.S.M. e di realtà associative rappresentative dei Magistrati e degli Avvocati.

L'ultima Circolare del 6 novembre 2002 il C.S.M., nell'autorizzare i Procuratori Generali a riferire nelle assemblee delle Corti di Cassazione e d'Appello sull'amministrazione della Giustizia, richiama l'opportunità di rendere tali cerimonie più incisive ai fini di una corretta ed attuale rappresentazione dell'amministrazione della Giustizia affinché "la cerimonia sia" "solenne nelle forme e nelle modalità di svolgimento". Onde costituire un autentico momento di riflessione sui complessi temi della Giustizia attraverso un pacato confronto fra Magistrati,

Avvocati, Operatori del diritto e Cittadini.

Non più dunque la manifestazione di un tempo remoto. Un tempo molto lontano allorché, per quanto riguarda Torino dove la prima apertura dell'Anno Giudiziario risalirebbe al 1513, il Senato, per prescrizione ducale, solennemente compariva nella più rigorosa sua tenuta. Certo per incutere soggezione e, per quel che si legge per imprimere "par sa majesté la terreur et l'épouvante aux méchants et attirer en meme temps plus de respect et de vénération pour la Justice".

Ma neppure più si vogliono le inaugurazioni di un tempo molto più vicino. Un tempo che qualcuno di noi, appartenente alle generazioni meno giovani, in modo ben preciso ma certo senza nostalgia, ancora ricorda. Erano in genere riti che portavano il segno di una superiorità sociale che era dei chiamati per destino a gestire il sacro. Con ovvia esclusione degli altri.

Col passare del tempo e con la maturazione di certe concrete, legittime prerogative democratiche, attraverso lo smascheramento delle vecchie mitologie, si cominciò a pensare che l'inaugurazione dell'Anno Giudiziario, con un lifting radicale dei suoi lineamenti, doveva e poteva diventare quello che dovrebbe e potrebbe essere: un momento di verifica sui temi attinenti all'amministrazione di una Giustizia non più bendata ma al contrario con gli occhi ben aperti sulle realtà sociali e sui pluralismi degli universi culturali che caratterizzano e complicano la società attuale. E non è una questione di destra o di sinistra. È una questione per cui ad una vecchia cultura di privilegi e di disinteresse politico si deve

opporre un concetto nuovo di partecipazione sociale. Non di parità al ribasso ma di conquista verso l'alto. Non di modernismo o di modernizzazione ma di modernità: una modernità rispettosa di quei valori sui quali si fonda il nostro Stato costituzionale. In questo senso ha un senso l'inaugurazione dell'Anno Giudiziario.

Un'occasione per pensare dunque è stato il 18/01/2003, giorno in cui a Torino si è inaugurato, in un intreccio di segnali opposti, l'Anno Giudiziario 2003. Una inaugurazione indimenticabile per l'austerità del nostro nuovo Palazzo di Giustizia intitolato a Bruno Caccia. Smagliante più che mai, esso ha aperto i suoi austeri battenti per ricevere, nell'Aula intitolata a Fulvio Croce, "spaciosa ornataque Aula", un grande significativo afflusso non solo di Autorità, di Magistrati e di Avvocati ma anche di Cittadini. Tutti insieme, e a parte le primissime file, tutti unmethodically seduti, attenti a capire il significato mirato delle parole che via via dai vari e diversi oratori cadevano su una platea densa e silenziosa.

Se si tiene conto che la "pubblicità" è requisito essenziale per la legittimità democratica del processo, si può oggi sostenere che l'inaugurazione dell'Anno Giudiziario, al di là delle forme che sono e che devono restare poiché anche attraverso la forma passa la sostanza, può segnare per tutto il corpo sociale un momento essenziale di consapevolezza e di democrazia sostanziale.

La partecipazione del popolo, recitius dei cittadini, all'amministrazione della Giustizia dove ognuno deve poter dire "I am not a stranger here" è un momento alto e significativo. E se è vero che la sentenza viene letta in


nome del popolo italiano onde il popolo può dire “nicht ohne mich” in un bilancio in attivo di politica giudiziaria, si può concludere che per l’amministrazione della Giustizia il cittadino ha l’obbligo di rendersi disponibile. Una disponibilità attenta e consapevole. Tanto più in un momento in cui i problemi della Giustizia vengono da ogni parte strumentalizzati per fini estranei alla stessa. Le Autorità preposte alla difesa della legge, la Magistratura come l’Avvocatura, potranno disporre di una credibilità

credibile soltanto quando il popolo, soggetto titolare di sovranità, sarà consapevole in una piena libertà di giudizio dei propri diritti e dei poteri delle Autorità deputate all’attività giurisdizionale. Così come riconosciuto dalla Costituzione. Omnia sunt incerta cum a iure descensus est: questo volevano proclamare, in silenzio, i Giudici che all’inaugurazione dell’Anno Giudiziario si sono presentati in toga con la Costituzione sotto il braccio. Un gesto non da tutti capito. Anzi da qualcuno addirittura frainteso. In realtà

non si è trattato di un peccato di immagine. Ma un richiamo alla Costituzione sulla quale da più di mezzo secolo giurano i nostri Ministri, anche quelli ahimè meno degni.

Quella Carta Costituzionale che, firmata alle ore 17.07 del 27/12/1947 dai nostri grandi costituenti De Nicola, De Gasperi, Terracini, il nostro Presidente, durante i suoi messaggi di capodanno, non manca di tenere, ben in vista, presso di sé.

Romana Vigliani



Novità

UNA CASA PER L'AVVOCATURA TORINESE

Le premesse. Da alcuni anni gli Ordini professionali (e particolarmente l'Ordine torinese degli Avvocati) rivendicano un ruolo sociale nuovo: non più o non soltanto espressione della categoria rappresentata, ma presenza concreta e vitale tanto al servizio dei propri iscritti quanto espressione di interessi collettivi, generali e non corporativi, nel delicato dibattito sociale.

I compiti a suo tempo assegnati dalla legge professionale agli Ordini

sono stati via via travolti dalla realtà: la tenuta dell'Albo ed il controllo disciplinare non rappresentano oggi che una piccola parte dell'attività svolta dalle istituzioni rappresentative locali tanto nei confronti dei professionisti quanto delle altre parti sociali.

Così, è parso opportuno al Consiglio dell'Ordine degli avvocati torinese assumere una duplice importante iniziativa. Da un lato promuovere la costituzione della **Fondazione dell'Avvocatura torinese Fulvio Croce** per provvedere con essa, fuori dagli

stretti ambiti istituzionali propri dell'Ordine, a quelle iniziative culturali, di aggiornamento, ricreative ed aggreganti oggi richieste ed indispensabili; e dall'altro lato assicurare a tale Fondazione, ed alle iniziative che da quest'ultima saranno organizzate, una sede rappresentativa che potesse rendere visibile, anche fisicamente, il nuovo ruolo consapevolmente assunto dal nostro Ordine nel contesto cittadino.

Con delibera del 22 luglio 2002 il Consiglio dell'Ordine ha deciso all'unanimità la costituzione della Fon-





dazione e la nomina di una Commissione (formata dai Consiglieri avvocati Sorrentino, Poto, Martorelli e dagli avvocati Ledda e Weigmann) per la negoziazione finalizzata all'acquisto di circa cinquecento metri quadrati del piano nobile del **Palazzo Capris di Cigliè** posto in Via S. Maria n. 1; a tali importanti decisioni facevano seguito una perizia valutativa dell'immobile richiesta all'ing. Gianasso (Presidente degli Ingegneri torinesi), una indagine economica e fiscale sulla futura attività della Fondazione (svolta dalla Segreteria del nostro Ordine con il dott. Cassarotto indicato dal locale Ordine dei Dottori Commercialisti), un preventivo dei lavori di ristrutturazione, restauro e di messa a norma dei locali (contenuti nell'ordine di centocinquanta/duecento mila euro) oggi al vaglio dell'arch. Diena (designato dal rispettivo Ordine locale) e l'incarico al dott. Re (Presidente del Consiglio Notarile di Torino e Pinerolo), di messa a punto dello Statuto della Fondazione, già predisposto dal Segretario in prime bozze sulle orme di quanto adottato dal nostro C.N.F. per la Fondazione dell'Avvocatura Italiana.

In data 17 dicembre 2002 il nostro Presidente avv.to Antonio Rosso-mando sottoscriveva, non senza emozione, il compromesso d'acquisto dell'immobile posto nel Palazzo Capris di Cigliè (poi registrato il successivo 23 dicembre 2002): come tanti Ordini stranieri e come il nostro Consiglio

Nazionale Forense, anche l'Ordine degli Avvocati di Torino dispone oggi di un immobile in grado di divenire una nuova e preziosa casa per i suoi iscritti, per le sue associazioni, per le iniziative non istituzionali del suo Consiglio.

La Fondazione. La Fondazione dell'Avvocatura torinese Fulvio Croce sarà il cuore e la mente delle attività che si svolgeranno nell'immobile acquisito; sarà la Fondazione a programmare e promuovere iniziative culturali (dibattiti, concerti, incontri), di aggiornamento professionale (lezioni, corsi), ricreative e del nostro tempo libero (una biblioteca non giuridica, una struttura di ristorazione convenzionata e quant'altro necessario).

Alla Fondazione Croce aderirà quale socio fondatore il nostro Ordine con un significativo stanziamento nel fondo patrimoniale; ma, come già è stato per la Fondazione dell'Avvocatura Italiana, sarà di grande significato la presenza anche individuale degli Avvocati torinesi (che già numerosissimi hanno risposto all'appello del Presidente) e delle Associazioni forensi a sottolineare sin dal nascere la loro partecipazione all'iniziativa.

I servizi di ristorazione saranno appaltati a terzi che diano garanzia e prova di serietà e capacità e che sgravino la Fondazione di costi e spese manutentive per la gestione della sede; ma le altre iniziative, quelle culturali e

professionali, saranno promosse dalla Fondazione stessa con le istituzioni più stimate, con l'Ordine e con le Associazioni forensi.

La Fondazione potrà costituire una biblioteca letteraria e scientifica perché nella nostra professione, forse più che in altre, è necessario disporre di una cultura generale accanto a quella professionale (a tal fine si potrebbe pensare ad una donazione da parte di ciascuno dei colleghi di due, tre titoli che abbiano particolarmente segnato la loro formazione culturale: una sorta di "passalibro" tra avvocati); così come, sin d'ora, si pensa di ospitare una storia dell'Avvocatura torinese alla quale tutti potranno partecipare con testi, documenti, fotografie, ricordi.

Per norma statutaria, in caso di scioglimento, il saldo della liquidazione della Fondazione sarà devoluto al nostro Ordine.

L'immobile. L'immobile sarà di proprietà di una società a responsabilità limitata il cui unico socio è l'Ordine degli Avvocati di Torino: tale partecipazione risulterà, pertanto, nel bilancio di quest'ultimo nello stato patrimoniale a valore storico. Motivi di ordine fiscale e di pianificazione economica hanno fatto preferire tale soluzione a quella di una intestazione alla Fondazione o direttamente all'Ordine.

Tra le condizioni negoziate con il venditore, vi è quella della totale ristrutturazione da parte di quest'ultimo del Palazzo Capris nelle sue parti comuni; ma se tale ristrutturazione delle parti comuni è stata espressamente convenuta è peraltro vero che, per iniziativa imprenditoriale della società proprietaria della restante parte dello stabile, quest'ultimo sarà restaurato nel suo complesso e pertanto i locali acquistati risulteranno valorizzati da un contesto immobiliare totalmente rivalutato (in una zona che, giorno dopo giorno, acquista valore).

Per quanto riguarda i lavori interni ai nostri locali sono già state avviate le pratiche che prevedono di ottenere, trattandosi di immobile vincolato, la metà del loro importo finanziata a fondo perduto e la restante parte finanziata senza interessi per venti anni.

È poi il caso di dire, infine, che la fortuna aiuta gli audaci se, proprio in questi giorni, possiamo leggere sul giornale cittadino della decisione del Comune di Torino di costruire in breve

tempo un grande parcheggio nella vicina Piazza Arbarello (nell'acquisto è compreso un solo posto macchina nel contiguo cortile).

Concludendo. I lavori di ristrutturazione interna ed esterna saranno conclusi in ottobre/dicembre: tra un anno, dunque, la struttura sarà a disposizione degli avvocati di Torino, di **tutti** gli avvocati di Torino.

Nella sede della Fondazione, nel fascino garbato di parquet, camini, affreschi e specchiere antiche potremo invitare a pranzo un collega che viene da fuori; potremo tenere riunioni riservate, arbitrati; potremo assister a dibattiti, conferenze, concerti; potremo incontrare i nostri vecchi Maestri che approfitteranno dei nobili locali per leggersi il giornale o un bel libro della

nostra biblioteca; potremo trovare le Associazioni forensi riunite; potremo incontrarci, migliorare i nostri rapporti non solo professionali, sentirci più

uniti e solidali in una professione difficile e severa, ma bella come forse nessuna. E non sarà poca cosa.

Mario Napoli

Palazzo Capris di Cigliè

Via S. Maria n. 1 - Torino

- Al primo piano nobile: 3 unità immobiliari per complessivi 9 vani più servizi, 1 posto auto e 1 cantina (totali cinquecento metri quadrati circa).
- Immobile di interesse storico-artistico sottoposto alla Legge n. 1089/1939 (trascrizione 29/8/1946 in favore del Ministero dell'Educazione).
- Lavori di restauro delle parti comuni a carico del venditore da eseguirsi entro 12 mesi del compromesso.
- Prezzo d'acquisto: € 810.000 oltre accollo di mutuo bancario di € 250.000.
- Preventivo ristrutturazione: € 160.000, oltre ristrutturazione ammezzato ancora da negoziare.



Novità

A BRUXELLES UN UFFICIO PER TUTTI GLI AVVOCATI TORINESI

Il 20 dicembre 2002 il nostro Presidente Antonio Rossomando ha sottoscritto con il Presidente dell'Unione Regionale delle Camere di Commercio, Industria e Artigianato del Piemonte Renato Viale, una convenzione destinata a costituire una importante tappa nell'attività internazionale del nostro Ordine: con tale

convenzione, infatti, gli avvocati torinesi potranno disporre di un ufficio in Bruxelles per la loro attività professionale.

Sin dal 1995 l'Unioncamere Piemonte ha aperto una sede di rappresentanza, moderna ed efficiente, in tale città a pochi passi dagli uffici delle più importanti istituzioni comunitarie: l'o-

biettivo era quello di promuovere presso queste ultime, con la creazione di tale struttura, le principali istituzioni piemontesi e di potenziare l'immagine internazionale del sistema economico, finanziario, professionale, sociale e culturale del Piemonte.

Ebbene, dalla firma dell'accordo con Unioncamere Piemonte (che a



parte pubblichiamo) gli uffici di Bruxelles sono a disposizione di tutti i nostri iscritti per incontri, riunioni, con i necessari servizi di segreteria e quelli di contatto e relazione presso le istituzioni comunitarie: naturalmente sarà necessario farne richiesta, con un po' di anticipo, alla segreteria dell'Ordine per poter prenotare per il tempo necessario l'ufficio o la sala riunione poiché divideremo tale nuova sede con altre importanti istituzioni o realtà economiche o culturali piemontesi come gli Enti locali (Regione, Provincia, Comune di Torino), l'Università torinese.

A dispetto della ricorrente accusa di provincialismo rivolta alla nostra professionalità, gli avvocati torinesi sono i primi in Italia a disporre di una sede per la loro attività là dove è il cuore dell'Unione Europea: presso gli uffici di Bruxelles sarà possibile non soltanto svolgere quell'attività di relazioni che sopra ricordavamo, ma anche ricevere comunicazioni, documenti, corrispondenza, poiché nell'immobile di Rue de l'Industrie 22, l'Ordine degli Avvocati è presente con la propria targa e il relativo logo.

Si tratta di un esperimento che molto probabilmente condivideremo con l'Ordine dei Dottori Commercialisti di Torino, Ivrea e Pinerolo, anche per contenere i costi (non eccessivi, ma, tuttavia, da non trascurare) e che soltanto l'uso effettivo da parte dei nostri iscritti porterà a confermare: per questo invitiamo calorosamente gli avvocati torinesi ad usufruire del servizio offerto (gratuito nei limiti di quanto già a disposizione del nostro Ordine) sostenendo così l'iniziativa – forse non avveniristica, ma certo nuova – del nostro Consiglio.

Mario Napoli

CONVENZIONE

Il giorno 20 del mese di dicembre dell'anno 2002, tra l'Unione Regionale delle Camere di Commercio, Industria e Artigianato del Piemonte (di seguito UNIONCAMERE PIEMONTE) - Via Cavour, 17 - 10121 Torino e il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torino (di seguito Ordine degli Avvocati) - Corso Vittorio Emanuele II, 130 - Torino

PREMESSO

– che l'UNIONCAMERE PIEMONTE ha aperto nel 1995 un Ufficio di rappresentanza a Bruxelles in: Rue de l'Industrie 22, boîte postale n° 16, B-1040 Bruxelles;

– che l'UNIONCAMERE PIEMONTE ai sensi dell'art. 2 dello Statuto ha compiti di rappresentanza e promozione del sistema camerale piemontese e, più generalmente, di interfaccia e di punto di riferimento del sistema economico, finanziario, sociale e culturale piemontese verso le istituzioni comunitarie (Consiglio, Commissione, Parlamento) e verso altre istituzioni internazionali (BEI, BERS, ecc.);

– che l'obiettivo principale dell'UNIONCAMERE PIEMONTE, attraverso il suo ufficio di Bruxelles è quello di promuovere una maggiore visibilità e rappresentatività del sistema economico regionale nei confronti delle istituzioni comunitarie, nonché conoscere, valutare e supportare l'attività delle istituzioni comunitarie a sostegno e a tutela degli interessi di sviluppo locale;

– che le linee direttive dell'attività svolta presso l'Ufficio UNIONCAMERE PIEMONTE di Bruxelles spettano unicamente alla presidenza dell'UNIONCAMERE PIEMONTE, o ad altra persona delegata dalla presidenza dell'UNIONCAMERE PIEMONTE del Piemonte;

– che l'UNIONCAMERE PIEMONTE intende realizzare, inoltre, attraverso il suo ufficio di Bruxelles una serie di servizi in appresso specificati;

– che l'Ordine degli Avvocati concorda che il fine dell'UNIONCAMERE PIEMONTE attraverso il suo ufficio di Bruxelles è principalmente quello di potenziare, insieme agli altri enti associati, l'immagine internazionale del sistema economico, finanziario, sociale e culturale piemontese, e a questo fine desidera concorrere;

– che l'Ordine degli Avvocati, per i motivi su esposti, intende partecipare, alla promozione della realtà piemontese, curata dall'UNIONCAMERE PIEMONTE attraverso il suo ufficio di Bruxelles, beneficiando indirettamente delle attività svolte;

Tutto quanto sopra, considerando le premesse parte

integrante della presente convenzione, SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO IN APPRESSO

1) L'UNIONCAMERE PIEMONTE si impegna direttamente, o per mezzo del suo Ufficio di rappresentanza a Bruxelles, a:

a) effettuare un'attività di promozione e sostegno del sistema economico, finanziario, sociale e culturale piemontese verso le istituzioni comunitarie ed altre istituzioni internazionali – così come specificato nelle premesse – al fine di conoscere, valutare e supportare l'attività delle istituzioni comunitarie a sostegno e a tutela degli interessi di sviluppo locale piemontese;

b) consentire all'Ordine degli Avvocati di esporre la propria targa con il relativo logo nell'Ufficio di Bruxelles e nel pianerottolo d'ingresso dell'immobile sito in Rue de l'Industrie 22, Bruxelles al fine di garantire adeguata visibilità all'ente quale soggetto rilevante del sistema degli enti piemontesi e aggregatore di più ampi interessi nell'ambito della missione dell'Ufficio UNIONCAMERE PIEMONTE di Bruxelles;

c) fornire nell'ambito del rapporto di cui alla presente convenzione, le seguenti possibilità:

c1) domiciliazione postale e telefax presso l'Ufficio UNIONCAMERE PIEMONTE di Bruxelles, a richiesta;

c2) uso di un Ufficio individuale fino a 5 giorni l'anno presso l'UNIONCAMERE PIEMONTE, su prenotazione;

c3) uso di una sala riunioni, sita al piano terreno dell'immobile di Rue de l'Industrie 22 – Bruxelles – fino a 10 ore annue, su prenotazione;

c4) uso della segreteria e attrezzatura d'Ufficio in funzione dell'uso dell'Ufficio e della sala riunioni presso l'UNIONCAMERE PIEMONTE di Bruxelles secondo quanto concordato sopra;

c5) ricerca contatti e relatori per convegni presso le istituzioni comunitarie, su prenotazione;

c6) distribuzione della *Newsletter* "Piemonte-Europe" dell'UNIONCAMERE PIEMONTE di Bruxelles, nonché degli altri bollettini informativi prodotti: "News from Brussels" ed "EU Focus";

c7) riunione periodica in Piemonte, presso uno degli enti con i quali sia

stata stipulata analoga convenzione, di tutti gli enti che si appoggiano all'Ufficio UNIONCAMERE PIEMONTE di Bruxelles, per concordare progetti di comune interesse, nonché per conoscere le rispettive posizioni su tematiche europee sulle quali l'UNIONCAMERE PIEMONTE deve definire una propria posizione;

d) fornire inoltre, con specifico addebito, i seguenti servizi:

d1) preparazione di rapporti specifici, su materie selezionate, a richiesta dell'Ordine degli Avvocati e su prenotazione, al costo unitario per rapporto o ricerca compreso tra 2.500-5.000 euro più IVA. Il costo preciso è variabile a seconda di modalità, tempi ed obiettivi da concordare per ogni singolo incarico;

d2) uso di una sala riunioni, attrezzata per televideoconferenza, disponibile al piano seminterrato dell'immobile sito in Rue de l'Industrie 22, Bruxelles, a costi e modalità da concordare;

d3) uso di uffici individuali oltre i 5 giorni l'anno previsti nel precedente punto c2) presso l'Ufficio UNIONCAMERE PIEMONTE di Bruxelles, su prenotazione al costo giornaliero di 200 euro al giorno più IVA;

d4) uso di sale riunioni oltre le 10 ore annue previste nel punto c3) presso l'Ufficio UNIONCAMERE PIEMONTE di Bruxelles, su prenotazione al costo di 50 euro all'ora più IVA.

2) Secondo le disponibilità dell'Ufficio di Bruxelles, l'UNIONCAMERE PIEMONTE renderà inoltre disponibili alcune attività aggiuntive secondo le modalità di seguito specificate:

a) organizzazione di *stages* di formazione in "Affari Comunitari" presso l'Ufficio di Bruxelles per uno o più dipendenti dell'Ordine degli Avvocati e degli altri enti che hanno stipulato un'analoga convenzione con l'UNIONCAMERE PIEMONTE. Lo *stage* potrà durare fino ad un massimo di 3 mesi, su prenotazione e secondo la disponibilità dei locali dell'Ufficio di Bruxelles. Questo servizio è offerto senza aggravio di costi rispetto al punto 6a), ma deve intendersi che tutti i costi di trasferimento, trasferta e assicurazione del dipendente che compie lo *stage*, nonché gli obblighi derivanti dal rapporto di lavoro, sono e restano ad esclusivo e totale carico dell'Ordine

degli Avvocati. Le modalità e la durata dello *stage* dovranno essere oggetto di uno specifico accordo scritto tra l'UNIONCAMERE PIEMONTE e l'Ordine degli Avvocati;

b) organizzazione di seminari e brevi corsi di formazione in "Affari Comunitari" per personale dell'Ordine degli Avvocati anche in accordo con analoghe iniziative di altri enti firmatari di analoga convenzione con l'UNIONCAMERE PIEMONTE. Le modalità, i contenuti, i costi e la durata di queste iniziative dovranno essere oggetto di uno specifico accordo scritto tra l'UNIONCAMERE PIEMONTE e l'Ordine degli Avvocati ed eventuali altri enti firmatari di analoga convenzione con l'UNIONCAMERE PIEMONTE.

3) L'UNIONCAMERE PIEMONTE porrà ogni migliore attenzione affinché il proprio Ufficio di rappresentanza di Bruxelles, sostenga per quanto possibile, e nella misura in cui questo sia compatibile con la missione dell'Ufficio, l'organizzazione di manifestazioni, convegni, tavole rotonde o altre iniziative di promozione organizzate dall'Ordine degli Avvocati. L'UNIONCAMERE PIEMONTE non è tuttavia obbligata ad aderire ad iniziative proprie dell'Ordine degli Avvocati salvo quanto disposto dalla presente convenzione.

4) L'UNIONCAMERE PIEMONTE,


per quanto attiene all'attività svolta secondo le modalità indicate nei punti 1c, 1d e 2, non risponde del buon esito del servizio offerto quando questo non dipenda dalla volontà e dall'azione dell'Ufficio UNIONCAMERE PIEMONTE di Bruxelles.

5) L'attività svolta dall'UNIONCAMERE PIEMONTE per tramite del suo ufficio di Bruxelles non deve intendersi in alcun modo, neppure indirettamente, come un agire in nome e per conto dell'Ordine degli Avvocati. L'UNIONCAMERE PIEMONTE non si sostituisce in nessun caso ai normali organi dell'Ordine degli Avvocati preposti ai rapporti con le istituzioni comunitarie.

6) L'Ordine degli Avvocati, condividendo le finalità dell'UNIONCAMERE PIEMONTE svolte anche attraverso il suo ufficio di Bruxelles, con la presente dichiara di:

a) versare, la somma di 7.000 euro a titolo di contributo all'UNIONCAMERE PIEMONTE per lo svolgimento, come citato nelle premesse, delle sue funzioni istituzionali realizzate anche a Bruxelles attraverso il suo ufficio. Per gli anni successivi tale somma sarà corrisposta entro il 10 gennaio di ogni anno;

b) utilizzare l'Ufficio UNIONCAMERE PIEMONTE di Bruxelles nei limiti stabiliti della presente convenzione;



La casa degli avvocati torinesi a Bruxelles

c) comunicare entro e non oltre un mese dalla stipulazione della presente il nome del responsabile che solo potrà e dovrà mantenere i rapporti con l'Ufficio UNIONCAMERE PIEMONTE di Bruxelles.

7) L'Ordine degli Avvocati non può pretendere a nessun titolo l'automatica adesione dell'UNIONCAMERE PIEMONTE del Piemonte ad iniziative da essa intraprese (es. organizzazione di convegni, conferenze, seminari, ecc.) che non siano state preventivamente concordate, salvo quanto disposto dalla presente convenzione.

8) L'Ordine degli Avvocati resta l'unico responsabile per le attività da esso organizzate anche con il supporto dell'Ufficio UNIONCAMERE PIEMONTE di Bruxelles.

9) L'UNIONCAMERE PIEMONTE per tramite del suo Ufficio a Bruxelles e l'Ordine degli Avvocati si impegnano reciprocamente all'obbligo di riservatezza e alla non divulgazione di notizie riservate conosciute in relazione all'attività svolta.

10) La presente convenzione ha durata fino al 31/12/2003.

11) La presente convenzione sarà automaticamente rinnovata, salvo disdetta da far pervenire per mezzo di lettera raccomandata all'altra parte

entro il 30 settembre di ogni anno.

12) In caso di mancato versamento del contributo di cui al punto 6a) entro il termine pattuito, l'UNIONCAMERE PIEMONTE considererà automaticamente risolta la convenzione, fatta salva ogni azione afferente il risarcimento del danno.

13) L'UNIONCAMERE PIEMONTE e l'Ordine degli Avvocati convengono che al presente accordo possa successivamente aderire, con apposita sottoscrizione, l'Ordine dei Dottori Commercialisti di Ivrea-Pinerolo-Torino. In tal caso i servizi previsti dalla convenzione saranno a disposizione anche dell'Ordine dei Dottori Commercialisti, che ne usufruirà alle condizioni e nei termini separatamente concordati con l'Ordine degli Avvocati. Resta comunque inteso che i servizi di cui all'art. 1, lett. d) saranno posti a carico del soggetto richiedente.

14) Per tutto quanto non è regolato dal presente accordo, si richiamano le vigenti leggi in materia.

15) Qualsiasi controversia dovesse sorgere in relazione all'interpretazione, all'applicazione e all'esecuzione della presente convenzione, essa sarà devoluta ad un collegio arbitrale di tre arbitri di cui uno nominato dall'UNIONCAMERE PIEMONTE, uno

nominato dall'Ordine degli Avvocati e il terzo, che assumerà veste di Presidente del Collegio Arbitrale, nominato su accordo dei due arbitri o, in caso di disaccordo, dal Presidente del Tribunale di Torino. In caso di attivazione della procedura arbitrale, l'esecuzione della convenzione resta sospesa fino alla definizione della controversia.

Letto confermato e sottoscritto:

Unioncamere Piemonte
Il Presidente
(Cav. Lav. Renato Viale)
Consiglio dell'Ordine degli
Avvocati di Torino
Il Presidente
(avv. Antonio Rossomando)

Torino, lì 20 dicembre 2002

Per adesione alla presente convenzione ai sensi dell'art. 13

**ORDINE DEI DOTTORI
COMMERCIALISTI
DI IVREA PINEROLO TORINO**


Il Presidente
(Dott. Aldo Milanese)

Torino, ...

COME USUFRUIRE DEGLI UFFICI A BRUXELLES

- Contattare la Segreteria dell'Ordine (avv.to Napoli) che si occuperà di prenotare i locali.
- Indicare data e presumibile durata della riunione.
- Precisare se si intende utilizzare l'ufficio individuale, la sala riunione o quella attrezzata per televideoconferenza
- Esprimere eventuali diverse esigenze

(I servizi sono gratuiti nei limiti di quanto assicurato all'Ordine dei Torino dalla Convenzione pubblicata)



I doveri

DEONTOLOGIA FORENSE: WEB E CONTENUTI DELL'INFORMAZIONE

1) Il dibattito sul tema della PUBBLICITÀ e del diritto-dovere di INFORMAZIONE.

Al Consiglio dell'Ordine territoriale, ed al Consiglio Nazionale Forense, è ormai riconosciuto un vero e proprio **potere di produzione normativa**


(con carattere di generalità e astrattezza) nella materia disciplinare, e non semplicemente di formare la giurisprudenza sui casi concreti.

Nell'esercizio di tale potere regolamentare, si sono avuti – per quanto interessa in questa sede – vari interventi in tema di pubblicità ed informazione.

Ne facciamo una sintetica rassegna.

1) Il Consiglio dell'Ordine di Torino è stato tra i primi a intervenire in tema di pubblicità, con quello che può essere ricordato come l'“**editto Gabri**” (aprile **1989**).

Recitava: “*Appare inaccettabile qualsiasi forma di notizie riguardanti*



l'attività professionale dell'avvocato che possano, anche in assenza di una precisa determinazione, risolversi nell'accettazione dell'ipotesi eventuale di accaparramento di clientela".

"In particolare debbono intendersi forme di pubblicità:

1) rilasciare interviste a quotidiani o periodici o stazioni radiofoniche e televisive nelle quali, anziché rispondere a domande su fatti oggetto di pubblico interesse, si indulga alla illustrazione dei meriti professionali, anche scientifici, veri o supposti, e della propria attività professionale nelle sue forme di organizzazione.

2) Prestarsi a trasmissioni nelle quali si realizzi un contatto diretto, "dal vivo", con il pubblico televisivo o radiofonico, in cui vengano frettolosamente fornite incomplete risposte a quesiti, con ovvia conseguenza, anche se non manifestata, di costituire invito alla prosecuzione del discorso in altra sede e precisamente nell'ambito del proprio studio.

3) Esporre, sotto qualsiasi forma, offerte di prestazioni.

4) Consentire ad iniziative dei mezzi di informazione tendenti a mitizzare, in forma di narrativa biografica o di intervista, la personale professionalità.

5) Rilasciare notizie che, in relazione al dovere di segretezza, di riservatezza e di fedeltà ed in contrasto con il rapporto di fiducia, penalizzino, in qualsiasi modo, il proprio assistito.

6) Esporre annunci economici, inserzioni, evidenziazioni nell'elenco telefonico o in altre rubriche similari, comunicazione o circolari contenenti offerte di prestazioni anche specialistiche indirizzate ad una pluralità di destinatari".

2) Il **23/06/1988** il CNF aveva recepito il Codice Deontologico degli Avvocati della **Comunità Europea**, che all'art. 2/6 (nella formulazione originaria) recitava: *"l'avvocato ha l'obbligo di non fare e di non farsi fare alcuna pubblicità personale là dove essa è vietata"*.

Era introdotto il principio della c.d. "doppia deontologia": l'avvocato è tenuto ad osservare le norme deontologiche del proprio paese, ed anche quelle del paese in cui si trovi ad operare.

3) L'"editto Gabri" muoveva dal presupposto – fermo nella tradizione forense, e recepito dal Codice Deontologico Europeo – che fosse vietata

ogni forma di pubblicità, in quanto di per sé ritenuta lesiva del decoro professionale.

Quello del Consiglio torinese fu un atteggiamento ispirato a ferma tutela dell'immagine e del decoro della professione, quando incominciavano ad essere importate in Europa le esperienze di un ricorso massiccio e indiscriminato a forme di pubblicità commerciali da parte degli avvocati di oltre oceano.

La posizione del nostro Consiglio fu, ed è rimasta ancora oggi, un contributo importante di riflessione per altri Ordini territoriali, tale da rappresentare uno dei poli del dibattito intorno alla pubblicità, ed ai rischi che comporta per l'avvocatura.

Ma i profondi mutamenti sociali in atto, l'introduzione di nuove forme di comunicazione, e soprattutto l'esigenza di armonizzare le regole comportamentali interne con i principi vigenti in altri paesi europei, inducevano a nuove riflessioni ed a nuove aperture.

Era discussa la situazione ipotetica di un avvocato italiano che, operando a Londra, si vedeva costretto ad osservare anche all'estero il divieto di pubblicità vigente in Italia, mentre il collega londinese poteva farsi pubblicità, così accaparrando potenziale clientela. L'avvocato italiano si trovava quindi in una situazione di svantaggio rispetto a colleghi di altri paesi, nei quali la pubblicità non era vietata, e che erano tenuti ad astenersene soltanto quando operassero in Italia.

I tempi tuttavia non erano maturi per l'abolizione del divieto di pubblicità: si affermava invece per la prima volta la distinzione tra "pubblicità" (mirata all'accaparramento di clientela) e "informazione professionale", che veniva riconosciuta non soltanto come un diritto, ma addirittura come dovere.

Nel marzo **1995** il Consiglio approvava l'"editto Sorrentino", che ribadiva il divieto di pubblicità (intesa come mezzo per acquisizione di clientela); ma apriva all'"informazione", intesa come mezzo per fornire al pubblico notizie utili, sobrie veritiere,

- sul ramo di attività (civilista, penalista, amministrativista, ecc.);

- sui titoli professionali, scientifici o accademici (fermo il divieto di indicare "specializzazioni" in assenza di acquisizione del relativo titolo accademico).

4) Il **17/04/1997** il CNF approvava il Codice Deontologico Forense, che

all'art. **17**, sotto la rubrica "**divieto di pubblicità**" recitava: *"È vietata qualsiasi forma di pubblicità dell'attività professionale"*.

Ma il CNF prendeva anche atto dell'evoluzione del costume (testimoniata anche dalla posizione assunta dall'Ordine torinese), e codificava gli stessi principi già affermati dall'"editto Sorrentino":

liceità dell'indicazione del ramo di attività;

liceità dell'informazione a colleghi e clienti sulla propria organizzazione di studio;

il tutto nel rispetto della verità e della sobrietà (osservanza dei doveri di dignità e decoro).

5) Il dibattito si ampliava: con delibera **16/10/1999** il CNF approvava importanti modifiche al Codice Deontologico del 1997.

In particolare veniva modificato l'art. 17: erano abrogati la rubrica ed il primo comma (divieto di pubblicità);

e – sotto la rubrica "**Informazioni sull'esercizio professionale**" – veniva introdotto un comma del seguente tenore:

"È consentito all'avvocato dare informazioni sulla propria attività professionale, secondo correttezza e verità, nel rispetto della dignità e del decoro della professione e degli obblighi di segretezza e riservatezza.

L'informazione può essere data attraverso opuscoli, carta da lettera, rubriche professionali e telefoniche, repertori, reti telematiche, anche a diffusione internazionale".

Per la prima volta il Codice Deontologico Forense citava le "reti telematiche".

6) L'Ordine di Torino, nella discussione a livello nazionale sul tema della pubblicità, era intervenuto proclamando la propria contrarietà all'abolizione del divieto di pubblicità.

Si sosteneva: la soppressione del divieto di pubblicità fa venir meno l'enunciazione di principio in grado di qualificare la disciplina generale, armonizzandola con i cardini insopprimibili dell'ordinamento professionale espressi dai principi di colleganza, di non accaparramento della clientela, di probità, dignità e decoro.

Inoltre, la soppressione del divieto di pubblicità fa mancare la chiave di lettura della stessa disciplina dell'informazione nell'esercizio professionale, allo scopo di precisarne i cor-

retti confini, che – appunto – la differenziano dalla pubblicità.

L'informazione, seppur neutra e sobria, può costituire pubblicità quando è divulgata con mezzi propri di quest'ultima.

E non è sufficiente il richiamo alla dignità e al decoro, mantenuto nel novellato art. 17, perché la divulgazione di "informazione sull'attività professionale" fatta con mezzi propri della pubblicità continua a doversi ritenere illecita.

Veniva quindi ribadita dall'Ordine di Torino la necessità di mantenere comunque un divieto generale di pubblicità, esplicitato nei seguenti canoni:

a) la diffusione di nozioni informative deve essere considerata pubblicità se fatta su veicoli estranei al normale espletamento dell'attività professionale.

b) L'aspetto grafico deve essere sobrio, con esclusione di ogni caratterizzazione grafica o cromatica finalizzata ad attirare l'attenzione.

c) L'informazione non può essere diretta alla generalità del pubblico.

L'apertura di un sito internet potrà essere deontologicamente lecita soltanto se espletata in una forma di sobria essenzialità comunicativa e senza immagini figurative.

(Si segnalava tuttavia la necessità di una disciplina analitica).

d) L'indicazione dei campi di competenza deve essere limitata e giustificata dalla dimensione dello studio, ed eventuali titoli professionali debbono avere effettivo riferimento all'attività professionale. È escluso ogni riferimento all'appartenenza ad associazioni, club, partiti politici, ecc..

7) Nel dibattito su pubblicità e informazione intervenivano – ovviamente – altri Ordini.

In pieno periodo di *new economy*, e con l'avvento del fenomeno di *Internet*, il dibattito si arricchiva, come era prevedibile, di nuovi rivolti.

Un parere del C.O. di Milano del 2/10/2000 era tra i primi ad affrontare l'ipotesi dell'apertura di un sito *web* da parte di un avvocato, e l'offerta di consulenza *on line*.

Quel C.O., che già il 20/02/97 si era espresso per l'ammissibilità della presenza in rete di uno studio professionale, fissava alcune regole di comportamento per l'adozione del *web*, vale a dire:

1) che non è consentita l'indicazione nominativa dei clienti, neppure in caso di loro consenso;

2) che non è consentito all'avvocato di attribuirsi specializzazioni, diverse da quelle derivanti da titoli di studio o di carriera accademica. È permesso all'avvocato indicare i settori del diritto in cui si svolge prevalentemente la sua opera, evitando tuttavia l'elencazione di tutte le "materie", che darebbe adito ad un'indecorsa vanteria reclamistica.

Con riguardo all'offerta di consulenza via *Internet*, il Consiglio milanese partiva dall'osservazione che tale offerta non rappresenti qualcosa di diverso dall'invio di una *brochure*, dal momento che come questa manifesta semplicemente la dichiarazione di disponibilità del professionista, che la invia, ad essere contattato dai nuovi clienti, per offrire loro la propria consulenza. Nel rispetto dei principi di correttezza e di decoro professionale, essa è un mezzo in sé indifferente, come l'uso del telefono, della lettera o del fax, purché le modalità seguite non si traducano in un accaparramento di clientela. In quel parere del 2/10/2000 si sottolineava peraltro che è da ritenersi vietata ogni vanteria sulla qualità della consulenza prestata, sulle percentuali di vittoria conseguite nelle cause; è bandita ogni garanzia di risultato vantaggioso; è fermamente vietata

l'offerta di consulenza gratuita, così come lo è l'indicazione delle tariffe che si intendono applicare, salvo che queste coincidano con quelle forensi in vigore.

Il C.O. di Genova con delibera 5/4/2001 approvava un "Regolamento sulla pubblicità".

Tale regolamento all'art. 1 recita:

"La pubblicità, ancorché consentita, deve essere realizzata osservando puntualmente i principi di correttezza e veridicità e nel pieno e rigoroso rispetto delle regole di decoro, dignità, segreto e riservatezza, alle quali deve attenersi l'avvocato in ogni sua attività".

In particolare, quanto ai **mezzi**, il regolamento prevede il divieto di pubblicità con mezzi radiotelevisivi, giornali, volantinaggio, cartellonistica, targhe luminose, sponsorizzazioni, visite a domicilio, convegni o seminari.

Quanto ai **contenuti**, vieta: la pubblicazione di notizie che riguardano terzi (clienti), specializzazioni non previste dalla legge, percentuale di cause vinte, fatturato, promesse di recupero; esaltazione delle proprie capacità professionali e pubblicità comparativa; l'offerta di prestazioni professionali; fotografie proprie e dello studio; certificazione di qualità.

Quanto al problema *Internet*, il



Dunquerque 1984

regolamento genovese all'art. 7 recita:

“È consentita la creazione di un sito *Internet* a condizione che ‘home page’ e le successive siano realizzate con caratteristiche di sobrietà”; e prosegue con l'esemplificazione dei dati di cui è consentito oppure vietato l'inserimento.

Il regolamento genovese risolveva in modo assai severo gli aspetti in discussione.

Intanto l'informazione sull'esercizio professionale deve essere realizzata nel rispetto delle regole di decoro, dignità, segreto e riservatezza a cui l'avvocato deve attenersi in ogni sua attività. In concreto, non è consentita ed è da ritenersi, per le sue caratteristiche, sempre contraria ai doveri dell'avvocato la pubblicità attraverso la televisione e la radio, i quotidiani, i periodici e gli organi di stampa in genere, ovvero la distribuzione di stampati a soggetti che non ne abbiano fatto richiesta. È vietata l'organizzazione di convegni o seminari da parte di un singolo professionista o del suo studio. Non è consentito esaltare le proprie capacità professionali; non lo è la divulgazione di fotografie proprie o dei componenti dello studio, e non lo sono le indicazioni su certificazioni di qualità.

Con riguardo al sito *web*, secondo il Consiglio ligure è consentita l'apertura di un sito a condizione che il testo sia realizzato con caratteristiche di sobrietà.

II) INTERNET e il mondo delle professioni

La diffusione esponenziale dell'informatica ha portato con sé il dibattito sulle regole di comportamento dell'avvocato in rete. Come vagliare tale comportamento sulla base dei canoni di decoro e di dignità, di segretezza e di riservatezza; e come risolvere in via generale il tema del diritto all'informazione dissociato da criptiche forme di pubblicità visiva?

Valgono ancora, con un processo di adattamento condotto sul filo dell'interpretazione evolutiva, le norme deontologiche nella loro portata precedente, oppure si deve affrontare il mare aperto di una stagione improntata a novellazione normativa?

Il C.N.F., nella sua veste di fonte di produzione di deontologia, ha ritenuto di affrontare espressamente la tematica del diritto all'informazione.

Il 26/10/2002 il C.N.F. ha approva-

to le proposte della Commissione incaricata delle modifiche, introducendo una quantità di specificazioni e di regole nuove nelle discipline precedenti, e soprattutto – per ciò che qui interessa – rimodulando il settore dell'informazione professionale su *Internet*, con elencazione specifica dei mezzi e dei dati da considerarsi consentiti, di quelli vietati, e di quelli autorizzati solo dietro approvazione del competente C.d.O..

In sintesi, e prima di esaminare parzialmente il nuovo testo dell'art. 17 c.d.f., occorre osservare che il C.N.F. ha ristretto il proprio intervento – e, sotto un profilo di coerenza del sistema, non poteva essere che così – ai profili più urgenti suscitati dal dibattito cui si è accennato sopra:

a) la liceità, o no, dell'attivazione del sito *web* da parte del professionista del diritto;

b) la liceità, o no, delle **consulenze on line** o per via telematica.

Queste in effetti sono le questioni che occorre risolvere per dare risposta alla preoccupazione di evitare ogni forma non consentita di pubblicità per l'avvocato.

Preoccupazione che solo in parte esaurisce gli aspetti del problema. Essa comunque sta alla base delle prime prese di posizione che, come si è visto sopra, i C.O. territoriali decisero di assumere quando gli avvocati incominciarono ad avvicinarsi ai mezzi di comunicazione mediatica.

III) ATTIVAZIONE del SITO *WEB* e offerta di **CONSULENZA** via *Internet*

Nel **novembre 2000** il Consiglio degli ordini forensi dell'unione europea (CCBE) ha pubblicato un documento di significativa importanza sull'argomento trattato, che affronta anche con taglio tecnico l'uso della telematica negli studi professionali.

Tale documento, intitolato *Communication électronique et Internet*, privo di carattere precettivo, ha tuttavia il pregio di proporre regole di condotta concrete e aderenti alle particolarità di *Internet*.

In breve, il testo richiama all'osservanza di norme non solo professionali, ma specifiche nel contesto della comunicazione scritta, quali la disciplina sulla protezione dei dati personali e quella sul diritto d'autore.

Con riguardo ai canoni deontologici, il CCBE sottolinea i valori della tra-

sparenza e della correttezza, quando chiarisce che l'avvocato deve assicurare che le informazioni divulgate siano veritiere ed aggiornate, avendosi cura di fornire almeno le notizie essenziali relative al nome e all'indirizzo del professionista e dello studio, con l'indicazione degli associati e dei collaboratori. Allo stesso tempo deve essere sempre evidenziata la natura della consulenza legale eventualmente offerta per via telematica, così da prevenire ogni possibile equivoco da parte di terzi.

Degna di nota è poi la raccomandazione per cui, nel caso di utilizzo, sul sito *web*, di *link* riferiti a terzi, tali richiami non siano indecorosi per la professione o incompatibili con i principi informatori di essa. Ad esempio, nel sito di un avvocato non deve permettersi l'esistenza di un *link* che rimandi a siti di carattere promozionale e commerciale.

La CCBE si occupa, quindi, dei rischi connaturati alla rete *Internet*.

È questa una prospettiva non meno importante di quella che riguarda l'aspetto della pubblicità. Secondo il Consiglio forense europeo l'avvocato deve fare un uso *consapevole e responsabile delle nuove tecnologie*. In questo senso è tenuto a porre in essere e a sviluppare una **strategia di sicurezza** diretta a contrastare le intercettazioni volontarie, le intrusioni, i virus e le attività di pirateria informatica.

Opportuno è inoltre, nella direzione della trasparenza, il fatto di non utilizzare – nella comunicazione di natura confidenziale – trasmissioni non protette senza l'espresso consenso del cliente, previamente richiesto e ottenuto.

E ancora, sul versante questa volta della tutela della fiduciarità del rapporto professionale, si segnala la raccomandazione, per cui il professionista deve avere costante cura di verificare l'identità del cliente *on line*. (Non è facile precisare in che modo debba essere in concreto attuata tale verifica. Un aiuto, certamente risolutivo, potrà avvenire dall'impiego degli strumenti di firma digitale, che presuppongono l'avvenuta certificazione dell'autore di un messaggio telematico).

Non sarà fuori luogo ricordare, sia pure incidentalmente, che il codice deontologico forense italiano indica all'art. 36, nella nuova formulazione del canone II, lo specifico obbligo dell'avvocato di **accertare l'identità del cliente** prima di accettare l'incarico.

Fin qui i punti salienti del documento europeo.

Quanto alla **consulenza c.d. on line**, occorre sottolineare come essa riguardi, semplicemente, una prestazione professionale di consulenza prestata per via telematica.

A questa forma nuova di contatto, che in se stessa non è diversa dai correnti canali di comunicazione se non per l'uso del mezzo, bisogna subito rilevare come vadano applicate tutte le regole deontologiche, chiamate a presiedere alle sue corrette modalità di utilizzo, così come negli altri settori della comunicazione professionale.

Alcune regole si atteggiano diversamente solo in ragione della particolarità del mezzo, della sua specifica invasività nella sfera privata, della debolezza, per i messaggi in rete, dei sistemi di protezione della riservatezza.

Ad esempio, la regola della **territorialità** dell'ordinamento deontologico secondo il disposto dell'art. 4 c.d.f., riformulato nel 1999 (regola per la quale l'avvocato italiano all'estero è tenuto al rispetto della deontologia del paese in cui svolge l'attività, allo stesso modo in cui l'avvocato straniero in Italia deve conformarsi alla deontologia italiana), con il tramonto della c.d. doppia deontologia (per cui l'avvocato era tenuto al rispetto sia delle norme deontologiche di provenienza, sia di quelle del paese in cui si trovasse a svolgere l'attività), sembra non facilmente adattarsi al caso della prestazione professionale per via telematica, con riguardo ai casi di attività transazionale dell'avvocato.

Se si tiene presente che la pagina *web* è accessibile senza alcun limite territoriale, e che uno dei pregi di *Internet* è appunto la sua globalità, difficile è individuare un preciso momento di collegamento cui ancorare la competenza deontologica. Sarà rilevante il luogo da cui l'informazione viene lanciata, o il luogo in cui viene raccolta dal soggetto cui è personalmente destinata?

La soluzione più persuasiva sembra essere quella che fa leva sul principio della personalità del diritto, e che conseguentemente stabilisce la competenza dell'ordinamento professionale di appartenenza dell'avvocato (ma si veda il vecchio dettato dell'art. 2.6.2. del codice deontologico europeo, che pare connotato di maggior perspicuità in proposito).

E che dire del dovere di **segretezza** e **riservatezza** di cui all'art. 9 c.d.f.?

Questo è anzi, secondo taluno, il vero snodo problematico dell'uso di *Internet* per l'avvocato.

Se si considera che il **segreto professionale** è una delle più gelose prerogative della professione forense, a presidio della quale soccorre anche la tutela penale di cui all'art. 622 c.p., ci si deve chiedere quale forma di segretezza possa essere assicurata ad una comunicazione per posta elettronica, quando una *e.mail* inviata per *Internet* ha – come è stato argutamente affermato – “lo stesso grado di protezione di una cartolina postale: cioè nessuno”.

È stato anzi ricordato un aspetto che molti tendono a ignorare, ossia che una comunicazione in rete, dall'istante in cui è inoltrata a quello in cui viene ricevuta, compie i più disparati percorsi nello spazio non virtuale, rimbalzando da una parte all'altra del pianeta, e restando immagazzinata in un numero imprecisato di *server*. (Quasi una biblioteca di Babele, che rimanda all'omonimo racconto di J.L. Borges, biblioteca non tanto immaginaria, nella quale “i suoi casuali volumi corrono il rischio incessante di tramutarsi in altri, e tutto affermano, negano e confondono come una divinità in delirio”).

Questa vulnerabilità del mezzo fa sì che per l'avvocato sia doveroso munirsi di cautele tecnologicamente adeguate. È stato suggerito, fra di esse, l'impiego della crittografia, che permette di rendere illeggibile un documento ai soggetti estranei al destinatario. (In particolare, potrebbe essere adoperato il meccanismo della crittografia “asimmetrica”. Questa si basa sul possesso per ogni utente di due chiavi crittografiche: una chiave, destinata a rimanere segreta, ed un'altra resa pubblica. La chiave pubblica è complementare rispetto a quella privata, ma non fornisce alcuna informazione su quest'ultima. Ogni testo cifrato con una delle due chiavi può essere decifrato solo con l'altra. Allora, per garantire l'assoluta riservatezza del messaggio – sempre, però, che sia rimasta segreta la chiave privata del destinatario – per cifrare il messaggio in partenza basterà utilizzare la chiave pubblica del destinatario; questi potrà quindi, in modo esclusivo, decifrare il testo con la propria, complementare, chiave privata).

La questione della pubblicità oggi sotto il fuoco del dibattito rappresenta,

dunque, solo una parte del più vasto problema connesso con l'uso del *web* da parte dell'avvocato.

Non è arduo, infatti, osservare come il contenuto di molte *home page*, siti *web* e offerte di prestazioni legali, si dimostri più esposto al rischio di violazione dei doveri di probità, dignità e decoro, che non ai rigori del divieto di pubblicità.

IV) LE MODIFICHE ALL'ART. 17 CODICE DEONTOLOGICO FORENSE, da parte del C.N.F. relative alle informazioni sui siti *web* e alla consulenza *on line*

Con delibera 26/10/2002 il C.N.F. è intervenuto a regolamentare questo e altri settori dell'informazione consentita all'avvocato.

Nell'art. 17 sono stati inseriti i due nuovi canoni deontologici I e II, che sono il frutto di una bozza di regolamento approvata dalla Commissione deontologica presso il C.N.F. nel dicembre 2001.

Con ciò è stata sancita una volta per tutte, la possibilità di dare informazioni sull'attività professionale anche attraverso la rete *Internet*. Ma nel rispetto di precisi limiti.

Si è in presenza di una disciplina di dettaglio, che elenca indicativamente i **mezzi** di informazione leciti e quelli vietati, distinguendo altresì i **contenuti** permessi da quelli che non lo sono.

I siti *web* rientrano nel catalogo degli strumenti ammessi di comunicazione informativa, purché sia osservata una triplice condizione: che tali siti siano propri dell'avvocato o di studi legali associati, che si mantengano entro i limiti dell'informazione, che siano stati previamente segnalati al C.O. di appartenenza dell'avvocato. (Con riguardo ai siti esistenti vi è l'obbligo di segnalazione entro centoventi giorni).

Ribadito che la condotta deve essere costantemente orientata secondo correttezza e verità, fermi mantenendosi la dignità e il decoro professionali, e nella rigorosa contemplazione degli obblighi di segretezza e riservatezza, il nuovo impianto deontologico delinea inoltre il quadro di compatibilità per l'offerta lecita di consulenza legale, tratteggiandone la figura in negativo e in positivo.

Con segno negativo si stabilisce che il sito non deve contenere dati riguardanti la percentuale di cause vinte, i prezzi delle singole prestazioni (con

l'inciso che è vietato annunciare che la prima consultazione è gratuita), ecc.; l'offerta non deve essere assimilabile all'accaparramento.

Con segno positivo si dispone che l'offerta di consulenza per via telematica deve soddisfare una serie di prescrizioni, tassativamente indicate ed elencate in numero di cinque. Così (1) debbono essere indicati i dati anagrafici, la partita IVA e il C.O. di appartenenza; (2) l'impegno dichiarato al rispetto del codice deontologico, ritrascritto appositamente nella pagina *web* o il cui reperimento sia reso disponibile attraverso il richiamo ai mezzi di consultazione; (3) l'indicazione della persona responsabile; (4) la specificazione della polizza di assicurazione professionale, che comprenda anche i rischi da consulenze *on line*, e con l'indicazione dei massimali; (5) l'indicazione delle tariffe professionali vigenti per determinare i corrispettivi.

Ad una prima lettura, dalla soluzione adottata sembrerebbero escluse altre attività professionali che un avvocato può svolgere, come ad esempio le attività di commento di testi giuridici e, più in generale, l'attività di comunicazione e divulgazione scientifica.

Questo è, comunque, lo sbocco di un dibattito che non si gioca solo sulla scena italiana.

V) LE MODIFICHE al CODICE DEONTOLOGICO EUROPEO; un problema di coordinamento

Nell'adunanza plenaria tenutasi a Dublino il 6-7/12/2002 il Consiglio degli ordini europei ha posto mano alla revisione di alcuni articoli del codice deontologico europeo.

L'esigenza di rivedere alcune delle regole è nata per adeguare il codice (in particolare, l'art. 2.6 in tema di pubblicità) allo sviluppo di *Internet* e alla Direttiva europea sul commercio elettronico.

In estrema sintesi, oggi l'art. 2.6 si legge come segue (traduzione personale):

"2.6.1. L'avvocato è autorizzato a informare il pubblico dei servizi che offre a condizione che l'informazione sia fedele, veridica e rispettosa del segreto professionale, e dei principi essenziali della professione di avvocato. [La parte da noi riportata in neretto è un'aggiunta inserita nel corso dell'adunanza plenaria].

2.6.2. La pubblicità personale da parte di un avvocato, qualunque sia il mezzo utilizzato, come la stampa, la televisione, la comunicazione commerciale o altro, è autorizzata nella misura in cui rispetti le condizioni dell'art.2.6.1."

Come si nota, il testo è improntato a lapidaria sobrietà. È tuttavia un testo non privo di contraddizioni (nel primo canone si parla di "informazione", mentre nel secondo si menziona semplicemente la "pubblicità personale") e di sorprese per noi. Nell'elencazione,

non tassativa, dei mezzi consentiti, troviamo infatti l'uso della radio e della televisione, che viceversa sono considerati strumenti illeciti di informazione per il codice deontologico italiano.

Il risultato, apparentemente paradossale, è che per il legislatore deontologico italiano l'utilizzo della rete telematica viene giudicato (in senso specularmente contrario al punto di vista del legislatore comunitario) come assai meno pericoloso per la difesa dei canoni di probità, dignità e decoro, di quanto non siano considerati altri canali di comunicazione, quali la televisione, la radio e i giornali, siano questi quotidiani o periodici.

Una volta tanto, pare doversi preferire la soluzione italiana, dal momento che difficilmente l'uso dei mezzi televisivo e giornalistico si concilia con una comunicazione puramente informativa, e che più alta è la probabilità per la quale la comunicazione data attraverso la televisione e i giornali finisca per tradursi in una forma nemmeno larvata di pubblicità.

Tutto porta a ritenere che, con riguardo al mezzo radiotelevisivo e ai giornali, per un avvocato che operi a livello transfrontaliero, la soluzione risieda nel già visto principio della territorialità dell'ordinamento deontologico, dettata dal codice italiano (cfr. art. 4 c.d.f.).

Dario Poto - Guglielmo Preve
(*Consiglieri dell'Ordine di Torino*)




Dunquerque 1984

Gabriele Basilico



I doveri

AVVOCATI E “OPERAZIONI SOSPETTE”



Genova 1985

Gabriele Basilico

La Legge “comunitaria” del 3 febbraio 2003 n. 14 ha conferito delega legislativa al Governo affinché recepisca entro il termine di un anno con normativa interna alcune direttive CEE tra le quali la 2001/97/CE del Parlamento Europeo e quella del 4 dicembre 2001 del Consiglio.

La menzionata direttiva europea e gli atti aventi forza di legge con la quale essa sarà attuata rappresentano un ennesimo ampliamento della platea dei

soggetti tenuti alla segnalazione delle “operazioni sospette” di riciclaggio.

Com'è noto, tale obbligo fu istituito con la legge 5 giugno 1991, n. 97 la quale prevedeva che gli operatori bancari, gli operatori di borsa, gli agenti di cambio e le società di gestione dei fondi comuni di investimento fossero tenuti a segnalare “le operazioni che per caratteristiche, entità, natura o per qualsivoglia circostanza conosciuta a ragione delle funzioni esercitate, tenuto conto anche della capacità economi-

ca e dell'attività del soggetto cui è riferita, inducono a ritenere in base agli elementi a loro disposizione, che il denaro, i beni o le utilità oggetto delle operazioni medesime possano provenire da taluno dei reati indicati dall'art. 648 bis c.p.”.

Giova inoltre ricordare che l'art. 648 bis c.p. il quale prevede il delitto di riciclaggio sanzionava sino al 1993 l'attività di ripulitura del denaro sporco proveniente dai delitti di rapina aggravata, estorsione, sequestro di persona a

scopo di estorsione. A seguito della modifica introdotta dall'art. 4 della legge 9 agosto 1993, n. 328 l'art. 648 bis c.p. ha esteso il suo ambito di applicazione a "chiunque sostituisce o trasferisce denaro beni o altra utilità proveniente da delitto non colposo". Di conseguenza, da quella data l'obbligo della segnalazione scatta allorché l'operatore bancario abbia il sospetto che il denaro movimentato nelle operazioni compiute dalla clientela provenga da qualsiasi delitto non colposo, quindi non soltanto dai reati tipici della criminalità organizzata, ma anche, ad esempio, tutte le ipotesi di delitti tributari previsti dalla legge 64/2000 sulla riforma dei reati tributari.

Ad esplicitazione e chiarimento della procedura di segnalazione e della individuazione degli indici di anomalia delle operazioni sospette, nel novembre 1994 la Banca d'Italia emanò quindi una dettagliata serie di indicazioni dirette agli operatori bancari e finanziari.

Procedendo in ordine cronologico va poi ricordato che il D.lgs. 374/99 ha ulteriormente esteso l'ambito dei soggetti obbligati alla segnalazione delle operazioni sospette ricomprendendo tra questi le agenzie di recupero crediti, le società di custodia e di trasporto di valori, i commercianti di oggetti antichi, i fabbricanti o venditori di oro e preziosi, le case d'asta, le gallerie d'arte, le società di mediazione mobiliare, le società di mediazione creditizia e le agenzie in attività finanziarie sulle quali la Banca d'Italia (direttamente o in via mediata) ha poteri di vigilanza e controllo e segnatamente: le imprese di assicurazione, le Poste Italiane s.p.a., le imprese di investimento, le società di gestione del risparmio e le SICAV, gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco generale di cui all'art. 106 del D.lgs. 385/93, le società fiduciarie, gli uffici della pubblica amministrazione che svolgono operazioni di contenuto finanziario e le società che svolgono analoghe operazioni in regime di concessione, la Monteditoli e le società di gestione accentrata di strumenti finanziari.

Con l'attuazione della direttiva 2001/97/CE l'obbligo di segnalazione delle operazioni sospette incomberà anche sui liberi professionisti ed in particolare sugli avvocati.

Il motivo dell'estensione dell'obbligo di segnalazione è spiegato proprio nel

preambolo alla direttiva 2001/97/CE: "in ogni stato membro il settore finanziario ed in particolare gli enti creditori, provvedono a segnalare le operazioni sospette in ottemperanza alla direttiva. Da indizi certi risulta che l'intensificazione dei controlli ha indotto i riciclatori a sperimentare metodi alternativi al fine di occultare l'origine dei proventi di attività criminose... I riciclatori di denaro hanno manifestato la tendenza di avvalersi di enti non finanziari".

A parere del legislatore europeo tali "enti non finanziari" sarebbero anche i professionisti e da qui la necessità di estendere gli obblighi di segnalazione.

A mio parere, le motivazioni da cui muove il legislatore europeo non appaiono totalmente condivisibili.

Infatti, l'istituto della segnalazione delle operazioni sospette non pare aver incontrato, almeno in Italia, il successo auspicato.

Va in proposito ricordato che il Governatore della Banca d'Italia ha più volte sollecitato gli istituti di credito ad effettuare con rigore le segnalazioni, visto che in casi clamorosi erano state omesse.

A fronte di una sostanziale resistenza degli operatori bancari a segnalare le operazioni, vi è anche una oggettiva difficoltà a cogliere gli indici di anomalia delle operazioni. Difficoltà che si è accentuata con l'avvento della *web bankink*.

Le tecnologie telematiche e le possibilità a queste connesse di aprire conti e società off-shore hanno reso estremamente semplici, a detta degli esperti, le operazioni di riciclaggio. Ed in più, impermeabili a qualsiasi obbligo di segnalazione.

Afferma in proposito il "Primo Rapporto DNA, DIA, BOCCONI in Criminalità e Finanza in Italia" edita con il Titolo "Crimine e soldi" (EGEA Editore, 2002): "in sintesi, svolgendo una semplicissima ricerca, il riciclatore può trovarsi davanti ad una miriade di servizi off-shore di qualsiasi tipo e per qualsiasi esigenza. Chiunque è in grado di costituire o di comprare anonimamente società dotate di personalità giuridica in diverse località off-shore, con tariffe che, in media, si aggirano sul migliaio di dollari. Il prezzo comprende quasi sempre la registrazione presso il registro locale delle imprese, la tassa annuale e la nomina di amministratori o di segreta-

ri fittizi forniti dalla società stessa. Ancora più economica e semplice è l'apertura di conti bancari anonimi. Le nuove tecnologie consentono di caricare il denaro liquido, attraverso una tessera simile a un bancomat, direttamente su un conto appartenente a una banca situata, possibilmente, in un'amena isola dalla rigorosa legislazione sulla privacy bancaria" (pag.166).

Accanto alla difficoltà di intercettare i fenomeni di riciclaggio con localizzazione off-shore, ad avviso delle massime autorità investigative italiane redattrici del rapporto, vi è anche una difficoltà a monitorare da parte degli istituti di credito le operazioni sospette eseguite su banche italiane con servizi online che, per loro natura, non richiedono la presentazione allo sportello. Infatti, l'utilizzatore del servizio online può essere persona diversa da quella che ha acceso il rapporto, di modo che è impossibile capire chi effettivamente compia le movimentazioni. Il riciclatore può quindi servirsi di una terza persona identificata dalla banca come apparente correntista ed utilizzare l'id e la password di tale terzo. Con l'ulteriore vantaggio per il riciclatore di non dover fare ricorso continuo all'attività del prestatore esauendosi la funzione di quest'ultimo nell'instaurazione del rapporto. A fronte dell'anonimato dell'utente, tutte le operazioni sono eseguite senza la partecipazione dell'operatore bancario, il quale si vedrà costretto ad analizzarle ex post ma senza la necessaria conoscenza della capacità e delle caratteristiche soggettive del cliente le quali fondano la sussistenza degli indici di anomalia.

Pertanto, a detta del menzionato rapporto "quanto previsto dalla normativa antiriciclaggio in tema di segnalazione delle operazioni sospette diventa difficile da realizzare..." (pag. 180).

Se queste sono le nuove frontiere del riciclaggio e se anche gli operatori bancari (dotati di maggiori risorse e capacità da impiegare nell'ambito specifico) segnano il passo al loro cospetto ci si chiede quale può essere il contributo che i liberi professionisti possono offrire nella lotta al riciclaggio, attesa la ancora minore possibilità di percepire gli indici di anomalia soggettivi ed oggettivi dell'operazione, e ciò soprattutto per clienti occasionali dei

quali si ignorano le reali potenzialità economiche e quindi la congruità dell'operazione in relazione alla loro ricchezza.

Si pensi al notaio che redige un atto di compravendita di una lussuosa abitazione acquistata per ingente cifra da soggetti a lui sconosciuti: egli non avrà mai la possibilità di percepire indici di anomalia dell'operazione.

Infatti, il contratto di compravendita in se e per se, non è un negozio giuridico foriero di sospetto.

Questi invece potrebbero nascere solo nel caso in cui l'entità dell'operazione sia incongrua rispetto alle capacità economiche del compratore. Tuttavia, accertare tale sproporzione implica una conoscenza approfondita del cliente-compratore.

Ed è proprio sulla "conoscenza del cliente" che si fonda il sistema della segnalazione delle operazioni sospette: non a caso le circolari esplicative della Banca d'Italia sottolineavano il fatto che, molte volte, l'operazione in se e per se non contiene indici di sospetto, ma acquista carattere anomalo in virtù del soggetto che le pone in essere ed in rapporto alle sue capacità economiche ed alle usuali movimentazioni. Per questo motivo, la Banca d'Italia nelle circolari applicative della L. 197/91 invitava gli istituti di credito ad approfondire "la conoscenza della clientela" ai fini del rinvenimento di indici di anomalia soggettiva.

Questo aspetto di approfondimento della "conoscenza del cliente" presuppone un rapporto continuativo e duraturo nel tempo che se è fisiologico e normale per gli operatori bancari, non sempre può esserlo per i professionisti, i quali molte volte esauriscono la propria attività in breve tempo, e ciò soprattutto in quelle materie nelle quali diventerà operativo l'obbligo di segnalazione.

La direttiva (art. 3) rende destinatari dell'obbligo alcuni professionisti i quali hanno sicuramente un rapporto continuativo con il controllato, ossia i revisori contabili interni ed esterni alle società.

Altri destinatari dell'obbligo saranno:

- i consulenti tributari;
- i notai e gli altri liberi professionisti quando prestino la propria opera nella ideazione o realizzazione di:
 - a) acquisto o vendita di beni immobili o imprese commerciali;



Berlino 2000

Gabriele Basilico

b) gestione di denaro, strumenti finanziari o altri beni del cliente;

c) apertura e gestione di conti bancari, libretti di deposito e conto titoli;

d) costituzione, gestione o amministrazione di trust, società o strutture analoghe.

In tali casi, l'attività del professionista può ben esaurirsi in un rapporto che non permette di penetrare e conoscere adeguatamente il cliente.

A ciò va aggiunto che la tipologia di tali operazioni è evidentemente ispirata alle legislazioni di altri paesi nei quali è permesso al professionista di spaziare in attività non strettamente attinenti al proprio ruolo (come la gestione o l'amministrazione di società).

L'elencazione delle materie dovrà essere quindi meglio calibrata dal legislatore delegato italiano con attinenze specifiche alla normativa interna. Pare comunque di poter affermare che, almeno per quel che riguarda la professione forense, l'obbligo di segnalazione delle operazioni sospette debba intervenire solo nei casi di prestazione di consulenze stragiudiziali aventi ad oggetto l'acquisto o la vendita di beni ovvero nei casi di gestione fiduciaria di denaro o di altri strumenti finanziari.

Per il professionista il quale intrattenga

rapporti in una di queste materie, la direttiva prevede l'obbligo di identificazione del cliente mediante "documento probante".

L'identificazione sarà comunque necessaria allorché l'attività professionale abbia ad oggetto transazioni od operazioni finanziarie, le quali anche se frazionate, superino l'importo di 15.000 Euro.

La direttiva prevede inoltre che i professionisti debbano tenere un archivio nel quale annotare tutte le operazioni potenzialmente suscettibili di segnalazione in un archivio informativo e conservare "per quanto riguarda l'identificazione, la copia dei documenti o i riferimenti dei documenti richiesti, per un periodo di almeno 5 anni" (art. 4).

La previsione dell'obbligo di conservazione ed annotazione rappresenta un notevole aggravio burocratico dell'attività professionale e si auspica che il legislatore delegato vorrà attuarlo nel modo meno invasivo possibile.

Sono invece esenti dall'obbligo di segnalazione le informazioni che i professionisti ricevono da un cliente ovvero ottengono nell'ambito di un procedimento giudiziario e nell'espletamento dei compiti di difesa o rappresentanza giudiziale compresa "la consulenza sull'eventualità di intentare o evitare

un procedimento”, a condizione che tali informazioni siano ottenute e ricevute prima, durante o dopo il procedimento stesso (art. 6).

L’art. 6 della direttiva tocca quindi il punto cruciale del rapporto tra dovere di segnalazione e segreto professionale dell’avvocato.

Nel preambolo alla direttiva viene illustrata la ratio della disposizione: “quando dei professionisti indipendenti come gli avvocati, esaminano la posizione giuridica di un cliente o rappresentano un cliente per un procedimento giudiziario, non sarebbe appropriato che per quanto riguarda tali attività la direttiva imponesse loro l’obbligo di comunicare eventuali operazioni sospette di riciclaggio. Deve sussistere l’esenzione da qualsiasi obbligo di comunicare le informazioni ottenute prima, durante e dopo il procedimento giudiziario nel corso dell’esame della posizione giuridica di un cliente”.

E di seguito così conclude il punto 17 del preambolo:

“di conseguenza, la consulenza legale è soggetta al vincolo del segreto pro-

fessionale a meno che il consulente giuridico partecipi alle attività di riciclaggio dei proventi illeciti, che la consulenza sia fornita ai fini di riciclaggio o l’avvocato sia a conoscenza che il cliente chiede la consulenza ai fini di riciclaggio”.

Tale specificazione convenuta nel punto 17 del preambolo della direttiva dovrà costituire un importante punto di riferimento per il legislatore delegato. Infatti, sembrerebbe sussistere una disarmonia tra la disposizione di cui al menzionato art. 3 della direttiva, il quale parrebbe imporre anche al legale la segnalazione delle operazioni allorquando presentino elementi di *sospetto* riciclaggio e il menzionato punto 17 del preambolo della direttiva 2001/97/CE il quale parrebbe invece prevedere l’obbligo di segnalazione in capo all’avvocato soltanto nei casi in cui questi abbia la *certezza* della natura illecita dell’operazione o della sua finalizzazione al riciclaggio.


Il contrasto tra la norma ed il preambolo è solo apparente poiché, a ben vedere, l’art. 3 della direttiva rende obbliga-

torio l’obbligo di segnalazione soprattutto nei casi in cui il professionista partecipi direttamente alla movimentazione del denaro o dei beni, mediante gestione o intestazione fiduciaria, e non nei casi di una consulenza. In tali ipotesi ben diverso è l’angolo prospettico del professionista, il quale può (e deve) conoscere dettagliatamente la provenienza dei beni da lui gestiti ovvero a lui fiduciariamente affidati. Ritengo quindi che la chiara disposizione del punto 17 del preambolo “la consulenza legale è soggetta al vincolo del segreto professionale” a meno che l’avvocato non sia a conoscenza dei fini illeciti dell’operazione, imporrà al legislatore nazionale di investire gli avvocati dell’obbligo di segnalazione dell’operazione non nei casi in cui vi sia il semplice sospetto che essa sottenda finalità di riciclaggio, *ma soltanto nelle ipotesi in cui il professionista disponga di ulteriori elementi di conoscenza che gli consentano di superare la soglia del dubbio.* Tale conclusione è confortata oltre che dalla lettera del preambolo anche dalle seguenti considerazioni:

- l’impossibilità o comunque l’estrema difficoltà in capo al professionista di percepire compiutamente gli indici di anomalia dell’operazione, argomento di cui si è detto sopra;
- l’inesigibilità di un comportamento investigativo o para pubblicistico e potenzialmente vessatorio nei confronti del cliente, in capo ad un libero professionista istituzionalmente deputato ad assistere e tutelare le posizioni di quest’ultimo;
- il carattere eccezionale che assume la deroga al segreto professionale e sul quale si fonda in gran parte la natura del rapporto fiduciario e gli eventuali pregiudizi che da ciò potrebbero ingiustamente derivare al cliente.

È pur vero che l’art. 9 della direttiva prevede l’esenzione di responsabilità in capo al professionista che “in buona fede” trasmetta notizia alle autorità preposte alla lotta contro il riciclaggio, tuttavia non si può immaginare che la futura legge attuativa crei una categoria professionale “non responsabile” e pur tuttavia non devota al proprio ruolo istituzionale: agire nell’interesse del cliente mantenendo il massimo riserbo sul proprio operato.





Formazione

PROPOSTE IN TEMA DI FORMAZIONE ED ESAMI DAL CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE


1) Questi appunti sul tema della formazione e degli esami intendono avviare la più ampia discussione sul problema della formazione e dell'accesso.

Tutti invero invocano la necessità di una riforma degli esami per renderli più adeguati e uniformi: ma i tanti progetti formulati non hanno avuto

fino ad ora attuazione, anche per ragioni di carattere organizzativo.

In effetti, molte ipotesi sono state formulate, quale quella, ad esempio, di un unico esame nazionale (è da segnalare in proposito che già nel 1990, quando il numero dei candidati era notevolmente più esiguo rispetto

all'attuale, circa la metà, il Consiglio nazionale forense ha espresso "parere assolutamente contrario alla proposta, giacché comprometterebbe in modo irreparabile l'ordinato e sollecito svolgimento degli esami": parere espresso nella seduta del 23 novembre 1990, n. 6-C/1990).



È stata anche formulata l'ipotesi di una scelta tra due tipi di esame (un esame su base distrettuale che abiliti all'esercizio nel solo distretto ove si è svolta la prova, con divieto di trasferimento per 10 anni, e un esame più rigoroso su base nazionale che consenta l'esercizio della professione su tutto il territorio): anche in questo caso è facile ipotizzare che vi sono impedimenti di carattere normativo costituzionale e comunitario per una scelta che riporterebbe sostanzialmente in atto la figura del vecchio procuratore.

2) Più articolata è la proposta che potrebbe essere formulata per valorizzare anche le nuove realtà che obiettivamente costituiscono punti fermi di novità legislative:

- le Università
- le Scuole di Specializzazione
- le Scuole Forensi.

Dare rilevanza a questi punti (in previsione poi della possibilità di render obbligatorie le Scuole Forensi), dovrebbe poter consentire di realizzare il duplice obiettivo di qualificare la formazione e semplificare l'esame (evitando le anomalie del passato).

Ovviamente su questa impostazione – e su ogni altra che venisse formulata – debbono esprimersi tutti gli organi forensi istituzionali e associativi.

Quanto invece agli interventi urgenti, si potrebbe richiedere al Ministro di attuare alcune iniziative sulla concreta effettuazione degli esami, che potrebbero infatti essere disposte con decreto ministeriale o con d.p.r.

3) Occorre invero tener presente che molta importanza viene ad avere la **forma dei provvedimenti e dei relativi procedimenti**.

Infatti, la regolamentazione degli esami è fissata da norme primarie, quali sono il r.d.l. del 1933 e il r.d. del 1934 (quest'ultimo in particolare è stato qualificato in tal modo nel parere del Consiglio di Stato 16 ottobre 1989, n. 100/89, in *Foro it.*, 1990, III, 289, ed è stato perfino oggetto dell'intervento della Corte costituzionale 17 febbraio 1972, n. 27, in *Foro it.*, 1972, I, 568). Occorre peraltro ricordare che l'art. 2 della legge 27 giugno 1988, n. 242, ha delegificato la normativa per quanto attiene alle modalità per l'espletamento della pratica e l'accerta-

mento del suo effettivo svolgimento, assegnando funzione regolamentare al Ministro della giustizia (come è poi avvenuto con il d.p.r. n. 101 del 1990, che pure ha sostituito gli artt. 5, 6, 7, 9 e 71 del r.d. del 1934: per il passaggio dal d.m. al d.p.r. si veda il predetto parere del Consiglio di Stato).

Si può dunque intervenire sulla pratica attraverso un atto governativo.

In effetti, per la pratica la forma dell'atto non può che essere quella del Decreto del Presidente della Repubblica, a seguito di elaborazione del Consiglio dei ministri, previo parere del Consiglio di Stato. L'atto in questione si qualifica, tra le fonti del diritto, come regolamento governativo. La disciplina di cui all'art. 2 della legge n. 242/1988, che pure prevedeva un decreto ministeriale, è stata tacitamente modificata dal successivo art. 17, comma 2, legge n. 400/1988, normativa la quale, com'è noto, fornisce la disciplina generale dell'istituto della delegificazione. Sul punto appaiono del tutto condivisibili, e soprattutto, per quanto qui di interesse, non suscettibili di sviluppi in senso diverso le considerazioni espresse dal Consiglio di Stato, in adunanza generale, nel parere 16 novembre 1989, n. 100 (in *Foro it.*, 1990, III, 289 ssg.).

I passaggi dovranno essere pertanto i seguenti:

- proposta del Ministro della giustizia;
- adozione da parte del Consiglio dei ministri di uno schema di regolamento;
- parere del Consiglio nazionale forense sullo schema (previsto dalla legge n. 242/1988);
- parere del Consiglio di Stato (entro 90 gg. dalla richiesta);
- approvazione definitiva in Consiglio dei ministri;
- emanazione con decreto del Presidente della Repubblica;
- pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Pare necessario anche il controllo della Corte dei conti, di carattere generale di legittimità, ai sensi dell'art. 3, lett. a), legge 14 gennaio 1994, n. 20.

Considerate le fasi necessarie dell'iter descritto, occorre adoperarsi per riuscire ad incidere sulla prossima sessione di esami, tenuto conto comunque che le proposte formulate

potrebbero inserirsi nella più ampia riforma dell'ordinamento forense.

4) Queste essendo le premesse, sul piano delle valutazioni e delle forme, occorre esaminare brevemente i contenuti, per elaborare per così dire un **progetto generale**.

Infatti, nell'indicare interventi (urgenti) sulla pratica, occorre avere in mente tutte le prospettive, cioè l'intero itinerario che parte dalle Università per passare attraverso le Scuole di Specializzazione e i corsi di formazione delle Scuole Forensi e quindi alla revisione completa dell'accesso.

Ovviamente queste ulteriori modifiche dovranno essere attuate attraverso una legge, che dovrebbe riguardare anche l'intero ordinamento forense.

In attesa di tale regolamentazione, sembra utile fissare alcuni punti, per addivenire alla predisposizione di un Progetto e alla presentazione di esso a tutte le componenti dell'avvocatura.

Più in dettaglio, tale Progetto dovrebbe valorizzare:

A) **LE UNIVERSITÀ**. Sono in corso molte discussioni su questo punto e già la prospettata riforma (3+2) minaccia di non arrivare a compimento. Occorre dunque prendere contatto con gli Organi universitari (il CUN e i Presidi delle Facoltà di giurisprudenza) per fugare le tentazioni di diversificare gli anni di studio (tornare a 4 anni oppure a 4+1, oppure a 5-2, come pure è stato detto), e rendere comunque omogenei gli studi universitari, in vista della laurea specialistica da ottenere. Di fatto, il biennio conclusivo dovrebbe essere "professionalizzante" e quindi si dovrebbero prevedere nuove specifiche materie (la metodologia giuridica, la deontologia forense, l'ordinamento giudiziario e forense, il diritto comunitario, l'analisi economica del diritto, ecc.) e la possibilità di compiere una pratica forense già in questo biennio (per un anno).

B) **LE SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE**. Per il 2002 sono previsti 4980 posti, distribuiti secondo le varie realtà territoriali, il che consente di dire che occorrerebbe valorizzare queste Scuole e superare le difficoltà e i difetti già evidenziati (soprattutto l'aspetto teorico degli insegnamenti, riproduttivo delle lezioni accademiche). D'altra parte gli avvocati fanno parte dei Direttivi e dovrebbero assi-

curare e garantire l'adeguamento della didattica agli indirizzi auspicati dall'Avvocatura, con forme eventuali di coordinamento per sostenere tale impegno (si veda l'istituto "Osservatorio").

Sul presupposto quindi di un miglioramento di queste Scuole (al quale tutti dovrebbero contribuire), occorre riconoscere che, una volta conseguito, il diploma di specializzazione dovrebbe avere un particolare riconoscimento e quindi si dovrebbero ipotizzare modalità di accesso preferenziali all'esame. In altre parole, il diploma finale di specializzazione rilasciato dalle Scuole dovrebbe poter consentire l'effettuazione di un esame semplificato (ad esempio, una sola prova scritta, a scelta del candidato, e le consuete prove orali), nella sede distrettuale di competenza (ove vengono normalmente svolti gli esami).


C) **LE SCUOLE FORENSI.** Al di là della loro obbligatorietà (che in prospettiva dovrebbe realizzarsi), le Scuole Forensi dovrebbero essere attuate con lo stesso spirito con cui sono state istituite le Scuole di Specializzazione, e dovrebbero essere omogenee per numero di ore e per qualità di insegnamenti (salvo una maggiore caratterizzazione pratica). Dovrebbero essere riconosciute e autorizzate dal Consiglio nazionale forense e prevedere una partecipazione distribuita sul territorio nazionale, con un numero di posti inizialmente pari al doppio di quelli previsti per le Scuole di Specializzazione (e cioè per circa 10.000 praticanti distribuiti nelle varie sedi). Conseguentemente, quando appunto fossero riconosciute dal Consiglio nazionale forense, le Scuole Forensi dovrebbero anch'esse provvedere al rilascio di un diploma e consentire modalità di accesso preferenziale all'esame (una sola prova scritta e le consuete prove orali).

D) **PRATICA FORENSE.** Le scuole dovrebbero essere su base annuale (e non biennale, quando l'Università fosse confermata nel sistema del 3+2), e ad esse dovrebbe comunque aggiungersi un anno di tirocinio effettivo, secondo le modalità da indicare.

E) **ESAMI.** Vi sarebbe dunque un esame per così dire semplificato (per circa 5000 praticanti che frequentino le Scuole di Specializzazione e 10.000 praticanti che frequentino le Scuole Forensi), relativo a una sola materia scritta a scelta dei candidati. Accanto a questo tipo di esame resterebbe l'esame quale ora è previsto per gli altri praticanti (circa 10.000-12.000), che non sono ammessi a (o non vogliono) frequentare le Scuole. Si potrebbe quindi ipotizzare un esame in un numero ridotto di sedi (indicativamente una al Nord, una al Centro, una al Sud e una nelle isole, anche eventualmente a rotazione), essendo il numero degli aspiranti complessivamente ridotto e trattandosi per i candidati provenienti dalle Scuole di un solo esame.

Ovviamente si dovrebbero formulare anche modifiche dell'esame su alcuni punti, più o meno rilevanti (ad esempio, eliminazione di alcune materie orali, divieto di utilizzo di codici commentati e altro ancora).

Occorre dunque approfondire questa ipotesi per raccogliere il più ampio consenso e addivenire – con tutte le necessarie integrazioni e modificazioni (in relazione alla selezione, alle singole prove e a quant'altro) – alla formulazione di una proposta dettagliata e articolata.



Formazione

LE OSSERVAZIONI DEL CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI TORINO

Le proposte modifiche nella disciplina della formazione e degli esami di accesso alla professione paiono porsi due obiettivi: quello, primario e conclamato, di rendere gli esami più “adeguati ed *uniformi*” e quello, leggibile in evidente filigrana, di contenere l'accesso alla professione ad un numero di candidati effettivamente preparato e compatibile con l'attuale mercato.

Nessuno di tali obiettivi pare realizzabile con le modificazioni suggerite dal C.N.F. che, anzi, sembrano foriere di risultati di opposta valenza.

L'uniformità. Se uniformità significa, come crediamo, uguali esami e medesimi criteri di valutazione (oggi solo il primo aspetto è assicurato: il secondo varia abissalmente da sede a sede) è evidente che il Progetto porterà un ulteriore accentuamento nella disomogeneità della prova in quanto:

- propone *due diversi esami* (quello semplificato riservato a chi ha frequentato le scuole di specializzazione e quelle forensi e quello tradizionale);

- conferma, se non accentua, il rischio di valutazioni territorialmente diverse: oltre alle *quattro* diverse sedi previste per l'esame tradizionale, rimarrebbero confermate *tutte le sedi distrettuali* che riguarderebbero circa la metà dei candidati;

- consente, come ora se non peggio, la migrazione verso sedi “facili” tanto per l'iscrizione alle scuole post-universitarie (prenotando così la futura sede di esame) quanto per l'esame tradizionale con l'unica differenza che per l'accesso si calcolerà l'anno ed un giorno di permanenza di pratica anziché, come attualmente, gli ultimi

sei mesi. Quale speranza di serietà nella selezione può mai essere attribuita, come fa il Progetto, alla presenza di avvocati nei direttivi delle scuole quando proprio gli avvocati (e talvolta gli stessi Consigli dell'Ordine) sono oggi gli artefici del deprecabile fenomeno delle sedi “facili” di esame (con quote di iscrizione per i praticanti di gran lunga superiore alla media, “tangenti” per i domini, affitti plurimi esorbitanti, residenze fittizie, ecc.)?

- neppure un *calmieramento* dell'accesso alla professione, l'obiettivo leggibile in filigrana, risulta ipoteticamente raggiungibile. Anzi, viene ridotto il periodo di *pratica* (quanto meno per il 50% dei candidati) contraddicendo il principio, irrinunciabile per l'Avvocatura, dell'essenzialità di tale esperienza nella formazione di un futuro avvocato (la deontologia, il rapporto con il cliente, quello con i colleghi ed i Magistrati, l'attività procuratoria ecc. non si imparano sui banchi di scuola). Con l'occasione il Consiglio caldeggia una complessiva nuova considerazione della “pratica” che è auspicata continuativa ed obbligatoria, remunerata in misura equa, e controllata effettivamente dall'Ordine, con sanzione per le pratiche fittizie;

- viene introdotta l'abitudine, tipicamente italiana, ma negativa, di considerare la semplice frequenza, il trascorrere del tempo elisir di accesso ad una professione: come per l'Università dove si incontrano ormai numerosissimi docenti il cui unico merito è consistito nel perseverare nell'attività di borsisti o assistenti, anche nell'ipotesi proposta il prolungamento dei corsi

nelle scuole di specializzazione o forensi darà, di fatto, l'accesso alla professione (come diversamente interpretare quello che lo stesso Progetto chiama “esame semplificato” se non quale automatismo?);

- tutto ciò comporterà un ulteriore *incremento* nell'ingresso annuale di neo-avvocati.

Occorre:

- evitare o scoraggiare migrazioni di candidati verso sedi benevole (evitando tra l'altro agli Ordini tutta la burocrazia conseguente al doppio trasferimento);

- rendere più *consapevoli* le commissioni distrettuali, oggi in taluni casi lassiste nella certezza della non permanenza di gran parte dei neo-avvocati nel distretto;

- consentire una abilitazione nazionale unica a parità di condizioni e senza i guasti di un esame per venti/trenta mila candidati;

- favorire un rallentamento dell'attuale crescita numerica dei nostri albi (l'aumento nel numero abbassa il livello qualitativo della professione).

Tutto ciò è ottenibile *unicamente* prevedendo:

- un esame su base distrettuale che abiliti all'esercizio nel solo distretto ove si è superato l'esame senza possibilità di trasferimento quanto meno per un periodo iniziale (10 anni?);

- un esame unico su base nazionale (da tenersi anche non a Roma) di significativo impegno e con una commissione esaminatrice particolarmente qualificata che consenta sin dal suo superamento l'iscrizione all'albo di qualsivoglia circondario e l'esercizio della professione, come ora, davanti a

tutte le Corti d'Appello ed i Tribunali della Repubblica.

Una tale normativa non pare contrastare:

- né coi principi cardine della Comunità Europea in quanto il riferimento del Trattato istitutivo è l'eliminazione *fra gli Stati membri* degli ostacoli alla libera circolazione ed allo stabilimento di persone e servizi; anche il ravvicinamento delle legislazioni nazionali è rilevante solo se incidente

direttamente sull'instaurazione o sul funzionamento del mercato comune. In ogni caso, la concessa possibilità di un esame abilitante sull'intero territorio consentirebbe di superare ogni profilo critico;

- né con le disposizioni della Direttiva 98/5 dal momento che la disciplina rispetto all'avvocato straniero non dovrebbe mutare dall'attuale;


- né con la disciplina costituzionale sia in quanto è, comunque, assicurata

la possibilità di accedere all'esercizio in ambito nazionale, sia in quanto non è ravvisabile quale possa essere la norma costituzionale violata (anzi, altre professioni liberali, come ad esempio i Notai, soffrono limitazioni territoriali e senza termine e senza eccezioni e la nostra stessa professione prevede per la difesa in Cassazione, le due diverse scelte tra un esame nazionale ed il decorso del tempo dall'iscrizione nell'Albo Avvocati).



Bilbao 1997

Gabriele Basilico



Cose di casa

REGOLAMENTO CHE DISCIPLINA IL DIRITTO DI ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI DEL CONSIGLIO DELL'ORDINE

ART. 1

Il presente regolamento disciplina il diritto di accesso ai documenti amministrativi del Consiglio dell'Ordine; in conformità alle disposizioni della legge 7 agosto 1990, n. 241, e del D.P.R. 27 giugno 1992, n. 352.

Per diritto di accesso ai documenti amministrativi si intende il diritto di esaminare i medesimi documenti amministrativi e di estrarre copia degli stessi.

È considerato documento amministrativo del Consiglio dell'Ordine ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qual-

siasi altra specie del contenuto di atti, anche interni, formati dal Consiglio dell'Ordine o, comunque, utilizzati ai fini dell'attività amministrativa dello stesso.

ART. 2

Il diritto di accesso ai documenti amministrativi è riconosciuto, al fine di assicurare la trasparenza dell'attività amministrativa e di favorirne lo svolgimento imparziale, a chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti e concrete.

Il diritto di accesso si estende agli atti presupposti dei provvedimenti direttamente di interesse del soggetto

richiedente, se e per quanto risulti anche relativamente ad essi l'interesse all'accesso a norma di legge e del presente regolamento.

Il diritto di accesso non è esteso agli atti di consulenza acquisiti dal Consiglio dell'Ordine o agli atti difensionali coperti dal segreto professionale.

Il diritto di accesso è ammesso per gli atti espressamente indicati e non in relazione a richieste generiche o di carattere esplorativo.

Il diritto di accesso è escluso nei casi previsti dal successivo art. 3 e può essere differito, con atto del responsabile del procedimento che indichi la durata del differimento disposto, quando la conoscenza dei documenti richiesta possa impedire o gravemente ostacolare lo svolgimento dell'attività amministrativa.


ART. 3

I documenti amministrativi sono comunque sottratti all'accesso:

a) quando dalla loro divulgazione possa derivare una lesione, specifica e individuata, alla sicurezza e alla difesa nazionale, nonché all'esercizio della sovranità nazionale alla continuità e alla correttezza delle relazioni internazionali, con particolare riferimento alle ipotesi previste nei trattati e nelle relative leggi di attuazione;

b) quando possa arrecarsi pregiudizio ai processi di formazione, di determinazione e di attuazione della politica monetaria e valutaria;

c) quando i documenti riguardino le strutture, i mezzi, il personale e azione



Il furgone

Gabriele Basilico

strettamente strumentali alla tutela dell'ordine pubblico, alla prevenzione e alla repressione della criminalità con particolare riferimento alle tecniche investigative, alle identità delle fonti di informazione e alla sicurezza dei beni e delle persone coinvolte, nonché all'attività di polizia giudiziaria e di conduzione alle indagini;

d) quando siano coperti da segreto di Stato ai sensi dell'art. 12 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, e nei casi di segreto o di divieto di divulgazione altrimenti previsti dall'ordinamento;

e) quando i documenti riguardino la vita privata o la riservatezza di persone fisiche, di persone giuridiche, gruppi, imprese e associazioni, con particolare riferimento agli interessi epistolare, sanitario, professionale, finanziario, industriale o commerciale di cui siano in concreto titolari, ancorché i relativi dati siano forniti al Consiglio, garantendo ai richiedenti solamente la visione degli atti dei procedimenti amministrativi la cui conoscenza risulti necessaria per curare e difendere specifici interessi tutelari e da considerarsi preminenti rispetto alla tutela dei terzi.

ART. 4

Responsabile del procedimento di accesso è il Consigliere Segretario, il

quale potrà fornendo adeguate istruzioni, delegare un dipendente del Consiglio dell'Ordine per casi determinati o relativamente all'accesso informale.

L'esame dei documenti è gratuito, mentre il rilascio di copia è subordinato al solo rimborso del costo di riproduzione, salve le disposizioni vigenti in materia di bollo.

La richiesta di accesso deve essere motivata, con riferimento in particolare alla situazione giuridicamente rilevante che si intende tutelare e, nei casi contemplati dalla lettera e) del precedente art. 3, alla necessità della conoscenza, nonché allo specifico interesse giuridico da curare o difendere.

ART. 5

Il diritto di accesso si esercita mediante formale richiesta alla segreteria del Consiglio dell'Ordine.

Qualora non sia possibile l'accoglimento immediato della richiesta, ovvero sorgano dubbi sulla legittimazione del richiedente, sulla sua identità, sui suoi poteri rappresentativi, sulla sussistenza dell'interesse sulla base delle informazioni e documentazioni fornite o sull'accessibilità del documento, il richiedente è invitato a fornire delucidazioni in proposito a specifiche motivazioni.

Il procedimento di accesso deve concludersi nel termine di trenta giorni decorrenti dalla presentazione della richiesta.

Ove la richiesta sia irregolare o incompleta, il responsabile del procedimento, entro dieci giorni, è tenuto a darne comunicazione al richiedente mediante raccomandata con avviso di ricevimento.


Il termine del procedimento ricomincia a decorrere dalla presentazione della richiesta perfezionata.

ART. 6

L'atto di accoglimento della richiesta formale di accesso contiene l'indicazione del periodo di tempo, non inferiore a quindici giorni, per prendere visione dei documenti o per ottenere copia.

L'interessato può prendere appunti e trascrivere, in tutto o in parte, i documenti presi in visione.

Il rifiuto, la limitazione o il differimento dell'accesso richiesto in via formale sono motivati, a cura del responsabile del procedimento, con specifico riferimento alle ragioni della determinazione e debbono contenere l'indicazione del termine e dell'Autorità cui è possibile ricorrere.



Cose di casa

ANCORA IN TEMA DI “DIRITTI SUCCESSIVI ALLA SENTENZA”

Questo CdO ha già avuto modo in più occasioni (convegni e note pubblicate) di esprimere il proprio orientamento in proposito. Tuttavia, le persistenti richieste di chiarimenti inducono a tornare in argomento.

È stato ritenuto (Cass. 20.8.87 n. 6973, Cass. 1.9.87 n. 7156) che nella liquidazione delle spese di lite il


Giudice deve tenere conto anche dei diritti dovuti per attività da svolgere successivamente alla decisione della causa, comunque inerenti al grado di giudizio (esame dispositivo, consultazioni e corrispondenza, richiesta registrazione, esame testo integrale e ritiro del fascicolo).

Se ne trae la conseguenza che tali diritti debbono ritenersi compresi nella

liquidazione fatta dal giudice, e che essi non possono aggiungersi a tale importo, salvo che il dispositivo non lo preveda espressamente (facendo salvi i “diritti successivi” al deposito della sentenza). Ciò anche per l’esigenza di determinatezza del titolo esecutivo.

Del medesimo parere è il Consiglio di Stato, che in più occasioni ha ribadito: “*ai sensi dell’art. 91 co. 2 c.p.c., le spese ripetibili successive alla sentenza sono esclusivamente quelle liquidate dal cancelliere con nota in margine alla stessa, nonché quelle di notifica della sentenza, del titolo esecutivo e del precetto liquidate all’ufficiale giudiziario in margine all’originale e alla copia notificata alla sentenza; deve ritenersi, quindi, che le spese per diritti di procuratore, ove non liquidate, non possono essere annoverate tra quelle ripetibili*” (C.d.S. V 07.08.1991 n. 1099).


Conformi: “*le spese ripetibili successive alla sentenza sono esclusivamente quelle liquidate dal cancelliere con nota in margine alla stessa, nonché quelle di notifica della sentenza, mentre le spese per diritti di procuratore, ove non liquidate, non possono essere ripetibili*” (C.d.S. IV 02.03.2001 n. 1171; C.d.S. IV 07.11.2001 n. 5725; C.d.S. IV 03.05.2001 n. 2490).



Il furgone

Gabriele Basilico

Guglielmo Preve



Cose di casa

OSSERVAZIONI IN MATERIA DI DIFESA PRESSO IL TRIBUNALE PER I MINORENNI

Il Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Torino vista la richiesta di parere inviata ritiene di dover stabilire alcuni principi dai quali non si può prescindere anche in tema di liquidazione degli onorari per i difensori d'ufficio nei procedimenti a carico di imputati minorenni, il tutto ancor prima di analizzare le cifre che si propongono.

È opportuno ricordare che l'art. 1 della normativa sulla liquidazione in materia penale stabilisce che per i compensi spettanti al difensore d'ufficio dell'imputato minorenne previsti dall'art. 2 del D.M. 3 Nov. 1990 n. 327 il giudice, solo in via eccezionale ed in relazione all'effettiva attività difensiva svolta, potrà ridurre l'ammontare minimo degli onorari fino ad 1/3 della misura prevista, da qui si deve ricavare che la riduzione è l'eccezione non la regola.

Negli anni è inoltre invalsa la consuetudine che per ogni procedimento si liquidasse, a prescindere dal numero di udienze, dagli atti notificati, dalla durata della causa, dalla natura del processo solo una voce per esame e studio, una voce per indennità di accesso, una per l'informativa, nonché sempre una sola sessione con il cliente, disapplicando in questo modo i principi generali previsti dalla tariffa penale; si ritiene che anche nella materia di cui si discute si debbano applicare tali regole.

Passando quindi alla valutazione degli importi proposti si evidenzia:

UDIENZE PRELIMINARI E DIBATTIMENTALI

1. Per la partecipazione alle udienze ed alla discussione è previsto un onora-

rio al di sotto del minimo stabilito in caso di gratuito patrocinio, ritiene questo Consiglio che l'importo debba essere determinato in 185,92 euro.

2. Per le udienze di rinvio, senza specificare che si sia trattato di mero rinvio o siano stati escussi testi o comunque si sia svolta attività istruttoria si prevede una somma di 15,00 euro che equivale all'indennità di accesso; si ritiene che sia necessario distinguere applicando in caso di mero rinvio 30,00 euro mentre, in caso di attività, è necessario un adeguamento da un minimo di 50,00 euro ad un massimo di 150,00 euro.

3. Inoltre non è previsto alcun onorario per l'eventuale deposito di memorie o istanze, si propone di inclu-

dere tale voce stabilendo un importo di 40,00 euro.


UDIENZE DI CONVALIDA

1. Per la partecipazione all'udienza sarebbe previsto un onorario ben al di sotto di quanto la tariffa prevederebbe solo nelle già richiamate ipotesi eccezionali, si propone un minimo di 60,00 euro.

2. Non si prevede un onorario in caso di sessione con famigliari o clienti si propone di includere anche tale voce prevedendo un onorario pari a 30,00 euro.

G.I.P. c.c. ART. 27

1. Si ritiene assolutamente non condivisibile la quantificazione della voce "partecipazione ad udienze" in 20,66



Il furgone

Gabriele Basilico

euro, si propone quanto meno di elevarla a 50,00 euro, cifra comunque al di sotto del minimo previsto in materia di gratuito patrocinio. Per quanto attiene alla prassi invalsa che il G.I.P. nomini un solo difensore per tutta l'udienza si ritiene più corretto che venga mantenuta la nomina effettuata per il singolo fascicolo dalla Procura nel rispetto del principio di *effettività della difesa* garantito dall'ordinamento.

Tale principio sarebbe violato nell'ipotesi di assegnazione ad un solo difensore, diverso da quello già nominato, per un levato numero di procedimenti chiamati alla stessa udienza.

Riunione Consiliare del 10 marzo 2003

Il Presidente riferisce che il Tribunale per i Minorenni di Torino ha fatto pervenire le osservazioni alle

deduzioni presentate da questo Consiglio in materia di liquidazione delle prestazioni effettuate dal difensore d'ufficio.

Il Tribunale per i Minorenni ha ritenuto congruo il fac-simile di parcella elaborata dal nostro Consiglio.

Si delibera quindi:

– di approvare in modo generalizzato gli onorari per la difesa d'ufficio che rispecchino la tipologia standard delle prestazioni professionali degli avvocati presso il Tribunale per i Minorenni per le udienze preliminari, per le udienze di convalida, per le udienze ex art. 27 DPR 448/88, per le udienze davanti il Tribunale di Sorveglianza, al giudice dell'esecuzione ed al Tribunale del Riesame, fermo restando, per i casi di particolare complessità, il diritto del difensore di proporre una diversa parcella previa approvazione da parte del

Consiglio dell'Ordine; in tal modo la parcella del difensore d'ufficio potrà essere liquidata dal giudice, in esito a ciascuna udienza, senza lo specifico visto di concordanza;

– che i difensori trasmettano via fax alla Cancelleria penale presso il Tribunale per i Minorenni la proposta di parcella in tempo utile (una settimana prima della data d'udienza) a rendere possibile il controllo delle voci esposte e la predisposizione del decreto di liquidazione da leggersi poi in udienza da parte del giudice, il tutto al fine di ridurre i tempi per l'emissione del mandato di pagamento.

Si dispone di inviare la presente delibera al Tribunale per i Minorenni, e comunicarla agli iscritti mediante affissione in bacheca e pubblicazione sulla Pazienza.



Cose di casa

SCUOLA PER LA FORMAZIONE TECNICA E DEONTOLOGICA DEL DIFENSORE PENALE

Anche quest'anno il Consiglio dell'Ordine, la Camera Penale e l'Associazione Giovani Avvocati istituiscono la "Scuola per la formazione tecnica e deontologica del difensore penale" aperta agli avvocati ed ai praticanti avvocati anche non abilitati al patrocinio provvisorio.

La Scuola, di cui qui di seguito pubblichiamo il programma, vuole essere oltre che lo strumento attraverso il quale iscriversi nell'elenco dei difensori di ufficio ai sensi dell'art. 7 L. 6 marzo 2001 n. 60, anche un approfondimento di taglio pratico delle telematiche di maggiore interesse per le difese di ufficio, ma pure un contributo culturale ed un momento di scambio intellettuale tra colleghi.

I responsabili del Consiglio di Gestione della Scuola

Manuela Deorsola e Piero d'Ettore

PROGRAMMA

DIRITTO PENALE PROCESSUALE

1) **28 febbraio 2003. Il difensore** come soggetto del libro primo C.P.P.: proprie garanzie di libertà, diritti di intervento, assistenza e rappresentanza dell'imputato e della persona offesa, doveri di tutela della privacy, incompatibilità, violazioni di legge, nullità. Casistica e aspetti deontologici.
Presidente Consiglio dell'Ordine

2) **5 marzo 2003. Il difensore d'ufficio:** compiti e facoltà nel processo riformato anche dalla Legge n. 60/2001. L'effettività della difesa d'ufficio: diritti e doveri alla luce dell'art. 111 della Costituzione. Casistica e aspetti deontologici.
Avv. Elena Negri e Avv. Roberto Brizio

3) **7 marzo 2003. La contumacia, l'irreperibilità, la latitanza:** problematiche processuali, casistica e aspetti deontologici con particolare riferimento alla difesa d'ufficio.
Avv. Flavio Campagna

4) **12 marzo 2003. La contestazione degli addebiti:** l'informazione di garanzia, l'interrogatorio, l'avviso di conclusione delle indagini, la richiesta di rinvio a giudizio, la modificazione delle imputazioni nell'udienza prelimi-

nare, il decreto che dispone il giudizio e la citazione diretta, il giudizio direttissimo e il decreto di condanna, le nuove contestazioni nel dibattimento. Casistica e aspetti deontologici.
Avv. Alberto Mittone

5) **21 marzo 2003. Arresto in flagranza e ordinanza applicativa di una misura cautelare:** udienza di convalida ed interrogatorio di garanzia, presupposti, estinzione delle misure ed impugnazione dei provvedimenti, il procedimento davanti al tribunale del riesame, termini di durata massima e riparazione per l'ingiusta detenzione. Casistica e aspetti deontologici.
Avv. Ferruccio Rattazzi

6) **28 marzo 2003. La formulazione e l'acquisizione della prova nella fase delle indagini** con particolare riferimento all'incidente probatorio, alle intercettazioni telefoniche ed ambientali, agli accertamenti tecnici non ripetibili ed ai sequestri. Casistica e aspetti deontologici.
Avv. Roberto Macchia

7) **3 aprile 2003. Le investigazioni difensive:** facoltà, attività d'indagine, documentazione e utilizzazione. Il ruolo del difensore, diritti e doveri. Casistica e aspetti deontologici.
Avv. Antonio Rossomando - Avv. Fabrizio Bernardi

8) **11 aprile 2003. Il processo al cittadino straniero:** diritti e garanzie in ordine all'assistenza da parte di un interprete ed alla traduzione degli atti; ricorso contro l'espulsione e la convalida del trattenimento. Casistica e aspetti deontologici.
Avv. Guido Savio


9) **17 aprile 2003. L'esecuzione penale, gli incidenti di esecuzione.**
Avv. Cosimo Palumbo

10) **30 aprile 2003. Udienza preliminare:** simulazione.
Avv. Luigi Chiappero - Avv. Emiliana Olivieri

11) **9 maggio 2003. Le scelte difensive alternative al dibattimento:** il giudizio abbreviato, il patteggiamento sulla pena, il giudizio immediato. Effetti sostanziali, processuali ed extra-processuali. Casistica e aspetti deontologici.
Avv. Roberto Bruni

12) **14 maggio 2003. Patologie del processo e questioni relative alla competenza:** connessioni, e rimessione del processo come deroghe ai criteri generali di competenza.
Prof. Avv. Gilberto Lozzi

13) **23 maggio 2003. Il procedimento davanti al giudice di pace e reati di sua competenza:** peculiarità del rito e



Il furgone

Gabriele Basilico

della funzione difensiva, trattamento sanzionatorio. Casistica e aspetti deontologici.

Avv. Silvana Fantini - Avv. Gianluca Marta

14. 30 maggio 2003. La formazione e l'acquisizione della prova del dibattimento con particolare riferimento all'esame dei testimoni, delle parti, del "testimone assistito", alla perizia, alle letture consentite e vietate, alla prova documentale. Casistica e aspetti deontologici.

Prof. Paolo Ferrua

15. 6 giugno 2003. La discussione: tecniche argomentative e tecnica oratoria nei diversi tipi e gradi di giudizio anche con riferimento agli aspetti deontologici.

Avv. Cesare Giordanengo

16. 13 giugno 2003. Le impugnazioni con particolare riferimento all'appello: l'atto scritto e la discussione orale. Casistica e aspetti deontologici.

Avv. Giuseppe Volante

17. 20 giugno 2003. Il procedimento davanti alla magistratura di sorveglianza, le misure alternative alla pena

detentiva, il trattamento penitenziario. Casistica e aspetti deontologici.

Avv. Lauretta Sangiorgio

DIRITTO PENALE SOSTANZIALE

18. 27 giugno 2003. Nesso causale e colpa nei delitti colposi. Incidenza pratica nel processo.

Prof. Avv. Mauro Ronco

19. 4 luglio 2003. Punibilità ed imputabilità: aspetti sostanziali e processuali.

Avv. Lorenzo Imperato

20. 11 luglio 2003. Concorso di reati e reato continuato. Casistica ed aspetti deontologici.

Avv. Mariagrazia Pellerino

21. 18 luglio 2003. Il concorso di persone nel reato e i delitti associativi. Casistica ed aspetti deontologici.

Avv. Vittorio Chiusano

22. 25 luglio 2003. Disciplina sull'ingresso, soggiorno e l'espulsione dello straniero e reati previsti dal Testo Unico sull'immigrazione. Casistica ed aspetti deontologici.

Avv. Pastore - Avv. Lorenzo Trucco

23. 12 settembre 2003. I reati contro il patrimonio. Casistica ed aspetti deontologici con particolare riferimento ai reati informatici.

Avv. Paolo Pacciani

24. 19 settembre 2003. Reati in materia di stupefacenti. Casistica ed aspetti deontologici.

Avv. Romano Console

25. 26 settembre 2003. I delitti contro la libertà personale con particolare riferimento ai reati in materia sessuale. Casistica ed aspetti deontologici.

Avv. Carlo Rossa

26. 3 ottobre 2003. Simulazione di un caso pratico (Delitti contro la persona).

Avv. Claudio Maria Papotti - Avv. Alberto de Sanctis

MATERIE AUSILIARIE

27. 6 ottobre 2003. Ricerca giurisprudenziale e ausilio informatico.

Avv. Carlo Blengino - Avv. Giuseppe Caprioli

28. 10 ottobre 2003. Simulazione di un dibattito (con particolare approfondimento all'esame e controesame).

Avv. Emilia Rossi - Avv. Piero d'Ettore

29. 17 ottobre 2003, ore 16-19. La prova scientifica-medicina legale-DNA.

Prof. Carlo Torre - Dott. Lorenzo Varetto

30. 24 ottobre 2003. La prova scientifica in generale e il processo penale. Il libero convincimento del giudice.

Avv. Fulvio Gianaria

31. 28 ottobre 2003. Psicologia criminale e giudiziaria: profili di applicazione nell'esame e controesame dei testimoni e dei consulenti. Casistica ed aspetti deontologici.

Avv. Luisella De Cataldo Neuburgher

32. 7 novembre 2003. Tariffe professionali ed elaborazione delle parcelle nella difesa d'ufficio e nel patrocinio a spese dello Stato.

Avv. Michela Malerba



Ricami

NOTE

LA CRUDELTÀ E IL DESERTO

Da sempre la radio accompagna il succedersi delle mie ore notturne spesso non baciata dal divino Morfeo.

Attraverso la radio, la parola ed i suoni svincolati dalle immagini, scorrono come acqua limpida in pura libertà, o, almeno, in una libertà confortante e credibile.

Gran parte delle trasmissioni consegnate alle tenebre dall'etere sono rimaste impresse nella mia memoria, al pari di libri, incontri o circostanze che hanno forgiato (e continuano a forgiare) il mio modo di pensare e di vivere.

Quando ero ragazza i programmi radiofonici della RAI terminavano intorno alla mezzanotte, all'ultimo giornale radio seguiva la lettura di una breve poesia o di un brano di prosa o di una frase incisiva tratta da testi sacri.

Ancora oggi medito su un salmo del quale ricordo con nitidezza il contenuto più che il contesto nel quale si inseriva o altri dettagli:

“Il pensiero di Dio scende sulla solitudine e sulla noia, esso è la manna che scende sul deserto”.

Mai ho conosciuto la noia o la solitudine che mi risparmiavano persino quando il disinganno e la fatica rendono arduo trovare su un ideale dizionario il significato della parola “esistenza”.

Anche il pensiero di Dio mi è estraneo perché è inconciliabile non soltanto e non tanto con la Ragione (non tutto si sa – è né può essere razionalmente spiegabile), quanto col male profondo che è ovunque ed in ognuno di noi.

IL LAVORO... LE PROTEINE... E ALTRO

Attraverso l'inflazionatissimo lavoro di avvocato constato impotente e desolata, l'estensione ed il radicamento della menzogna e dell'ingiustizia, nonostante l'onesto affanno dei giudici per contrastarle e sconfiggerle.

La ripugnanza per qualsiasi manifestazione di crudeltà mi ha indotto, all'inizio degli anni novanta, a diventare vegetariana.

La mia scelta appare oggi meno stravagante di allora, sebbene la pessima informazione, l'ignoranza e l'insensibilità diffuse, mi obblighino a fronteggiare la faticosa (ed insopportabile) domanda: **“Come fai con le proteine?”**. Mentre rispondo al cervellotico quesito leggo nel pensiero delle mie controparti commenti e giudizi inequivocabili: “Chi è questa Guru in tailleur e pantalone?” “Certamente è di sinistra!” “Che sia una hippy stagionata?” “È una piccolo-borghese comunista di ritorno da una ricca vacanza in un club Méditerranée sulle rive del Gange?”.

RIFIUTARE E SUBLIMARE

Una vecchia amicizia familiare e l'innata curiosità mi hanno stimolato a frequentare un gruppo di persone di varia estrazione culturale e sociale, che essendo cementate dalla fede e dalla pratica religiosa, si incontrano a scadenze regolari per meditare sul Vangelo e per discutere delle rispettive tappe spirituali e di coerenza quotidiana con gli insegnamenti di Gesù Cristo. Non ritengo che la mia sia, (almeno a livello cosciente), una aspirazione mistica o un modo trasversale di “*bramare Dio*”. Negli articolati scambi di opinioni e di riflessioni con questo rispettabile manipolo di ferventi cristiani, ho l'impressione di trovarmi in mezzo al *deserto* inteso non come *solitudine o noia*, bensì come incapacità da parte dei miei interlocutori di rifiutare la crudeltà e l'ingiustizia e di respingerle in quanto tali, anziché continuare ad accettarle come levatrici di dolore e di sofferenza che l'abbandono alla misericordia di Dio possono sublimare in una aspettativa di luce eterna.

IN “RERUM NATURA”

Ho accompagnato alla “stazione di partenza” da questo mondo persone, appartenenti e no alla specie umana, che ho profondamente amato.

Il congedo dalla vita è struggente per tutti gli esseri, perché la morte, (come la nascita), accomuna tutti gli esseri.

Lungo il tragitto tra “l'alfa e l'omega” tutti gli esseri incontrano, seppure ciascuno nella forma che gli è propria, la felicità degli affetti ed il dolore del distacco dagli affetti, i quali però se non vengono generati dalla crudeltà e dall'ingiustizia sono *in rerum natura*.

Così pensa una “hippy stagionata” ecc... convinta (o illusa?) che “in rerum natura”, la *pace* per i credenti la “*pace del Signore*” e non il deserto, dovrebbe “*ricoprire la terra come le acque ricoprono il mare*”.


Anna Rosa Oddone

Informiamo i colleghi che sono state ideate e realizzate le cravatte con il logo dell'Ordine Avvocati di Torino.

Le cravatte possono essere acquistate presso il Consiglio dell'Ordine. Sono anche stati realizzati dei foulards che riproducono lo stesso logo ingrandito; i foulards potranno essere indossati dalle colleghe oppure potranno essere incorniciati e diventare così un quadro da appendere ad una parete dello studio.

Riportiamo qui sotto il logo della Ditta che ha realizzato i due oggetti.





Ricami

LA PRATICA LEGAL

A cominciare dai moti del 1821 e a crescere nei decenni successivi, tutto il Piemonte si trovò impegnato nel movimento liberale e nelle guerre d'indipendenza. Furono momenti di grande eccitazione e nella lotta politica e sociale tutte le armi potevano servire, anche la poesia e la ballata popolare, che diffondendosi tra la gente comune, diventa strumento portavoce di idee rivoluzionarie.

Dei canzonieri rimastici di quell'epoca, il nome di maggior rilievo è quello di Angelo Brofferio (1802-1866, avvocato, giornalista, poeta), che sostenne con le armi della polemica giornalistica e della canzone piemontese, idee di libertà e d'indipendenza.

Era nato a Castelnuovo Calcea, nell'astigiano nel 1802. Studente in legge all'Università di Torino prese parte ai moti del '21, e nel 1831, implicato in una congiura, passò alcuni mesi in carcere, ove scrisse alcune delle sue più belle canzoni, tra cui "LA PRATICA LEGAL". Fu in seguito deputato al Parlamento Subalpino, schierato nella sinistra democratica e spesso ostile alle politiche di Cavour.

Politico eloquente e generoso, avvocato di fama, giornalista, drammaturgo ma soprattutto poeta in lingua piemontese. Nelle sue poesie popolate di gustose macchiette, satira pungente dei governi reazionari, del clero più bigotto e di certa nobiltà retriva, ancora oggi noi scopriamo con piacere, pur fra tanta pessimistica ironia, il suo ideale di un'Italia indipendente e libera nella pace e nella giustizia.

Sfrugliando fra i vecchi libri di casa dimenticati mi è capitato per le mani una raccolta di queste sue poesie. Ovviamente tutte rigorosamente in piemontese.

Lingua che (haimè) o abbiamo imparato a dimenticare o non abbiamo mai conosciuto, per abitudine o per educazione o per origine.

Cercherò, dunque, nel pubblicarla di accostarle una traduzione la più possibile letterale (e quindi assai meno ritmica e spassosa).

Ma vale la pena ugualmente leggerla. Ecco dunque "La pratica legal" del nostro Collega d'un tempo, Angelo Brofferio.

La pratica legal

Dal di ch'j'òmni a l'han decis
'D vive ansem da bon amis,
Che dla tèra a tòch a tòch
A son piassne tuti un pòch,
Da col'ora, da col di
Tuti ansem a l'han capi
Che per vive in amicissia
A ventava fé giustissia.

Dal giorno che gli uomini hanno deciso
di vivere insieme da buoni amici,
che della terra pezzo per pezzo
se ne son presa tutti un poco,
da quell'ora, da quel giorno
tutti insieme hanno capito
che per vivere in amicizia
bisognava fare giustizia.

E li tuti unitament
Son stampasse un President
Che per sùbit comensé
A fé onor a sò mesté
Lò ch'a-i era 'd bon e 'd bel
S'é grinfasso tut per chiel,
Sensa gnanca un fil 'd malissia
Per nen àut ch' per fé giustissia.

Toira dsà, ciadela dlà,
El latin l'è mai cambià
Sempre 'l furb a l'ha rason
A le spale del mincion,
sempre 'l debòl a l'ha tòrt
Quand as taca con el fòrt;
A l'é insoma una delissia
La balansa dla giustissia.

Col pòvr òm con des masnà
Ch'a lé stàit per carità
Scortìa viv da un mascalcon
Con doe righe 'd transassion;
Dòp avèilo j'avocat
Mnà da Eròde e da Pilat,
A-j é vnuje l'iterissia;
E la mòrt l'ha fàit giustissia.

Col famos bancaroté
Ch'a smija fieul del re da dné
Ch'a l'ha fane già a Turin
Pi ch'Bertòlde e Bertoldin,
Prosperos, grass e rotond
Chiel 's ampipa 'd tut el mond,
E con 'd cassia e 'd rigolissia
Manda a licet la giustissia.

Col gravissim magistrat,
Ch'as andeurm stand an Senat,
Che soa pruca e sò capel
San el còdice pì ch'chiel,
Che second a l'ha durmì
Dis che 'd nò o dis che 'd sì,
Col vicari dla pigrissia
L'é un oràcol dla giustissia.

Col amàbil senator,
Cusin prim con el sotror
Aleato 'd tuti coj
Ch'fan la còrda e duerno ij froj,

Chiel tratandse in *abrégé*
D'slonghé 'l còl e 'd tiré ij pé,
S-ciao! cherpa l'avarissia;
A impicria fin la giustissia.

E li tutti quanti insieme
Si sono stampati un Presidente
che tanto per cominciare subito
a far onore al suo mestiere,
ciò che c'era di buono e di bello
se l'è sgraffignato tutto per sé
senza neanche un filo di malizia
nient'altro che per far giustizia.

Intrallazza di qua, comanda di là
il latino non è mai cambiato,
sempre il furbo ha ragione
alle spalle del minchione,
sempre il debole ha torto
quando liga col forte;
e insomma una delizia
la bilancia della giustizia.

Quel pover'uomo con dieci figli
che è stato per carità
scorticato vivo da un mascalcone
con due righe di transazione,
dopo che gli avvocati l'han trascinato
da Erode a Pilato
gli è venuta l'itterizia
e la morte ha fatto giustizia.

Quel famoso bancarottiere
che sembra figlio del re di denari
che già a Torino ne ha combinate
più che Bertoldo e Bertoldino,
prosperoso, grasso e rotondo
se ne infischia di tutto il mondo,
e con la cassia e la liquirizia
manda a licet la giustizia.

Quel serissimo magistrato
che s'addormenta stando in Senato,
la cui parrucca ed il cappello
sanno il codice meglio di lui,
che secondo come ha dormito
dice di no oppure di sì,
con il vicariato della pigrizia
è un oracolo della giustizia.

Quell'amabile senatore
cugino primo del becchino
alleato di tutti quelli
che preparano la corda e controllano i
catenacci,
quello lì, trattandosi in sostanza
di tirare il collo e storcere i piedi
Ciao! che crepi l'avarizia
impiccherebbe perfino la giustizia.

Se un parent veul pieve 'l let
Dejlo sùbit a sté chiet;
Se un amis av romp un brass,
Ringrassielo, e andevne a spass;
Guaj a col ch'as fa buté
Ant la tasca dij papé!

Se un parente vuol prendervi il letto
dateglielo subito e state tranquilli
se un amico vi rompe il braccio,
ringraziatelo e andate a spasso;
guai a colui che si lascia mettere
in tasca delle scartoffie!


Guaj a col ch'as ancaprissia
'D volèj giusta la giustissia!

guai a colui che s'intestardisce
a voler giusta la giustizia!

Nelle carceri correzionali 17 aprile 1831

C'è da chiedersi: da allora è cambiato qualcosa?

Giuseppe Volante



Ricordi

UN RICORDO DI RICCARDO CATTANEO


Riccardo Cattaneo, nato a Trecate il 21 gennaio 1854, e distintosi negli studi universitari raccogliendo un apposito premio, al momento dell'ammissione all'Albo aveva poco meno di ventitrè anni.

Fu un'iscrizione destinata a durare oltre cinquant'anni, nei quali Cattaneo progressivamente assunse ruoli sempre più significativi ed eminenti nella vita accademica, civile e professionale di Torino.

Nell'ambito accademico, fu aggregato – ancora giovanissimo, il 6 giugno 1879 – alla Facoltà di Giurisprudenza, dove insegnò le istituzioni civili. Com'ebbe a ricordare Luigi Einaudi nel necrologio che egli ne fece nel 1932, *“in un tempo in cui la facoltà giuridica si onorava di tersissimi docenti, come il Mattiolo e l'allora esordiente Brondi, il Cattaneo tenne bravamente un gran posto”*. Nel 1901 Cattaneo fu poi chiamato ad insegnare materie giuridiche prima nella R. Scuola di Applicazione per gli Ingegneri di Torino, poi nel Regio Politecnico ed alla R. Scuola d'Ingegneria.

Nella vita civile e politica, Cattaneo fu presidente di importanti istituzioni (tra cui la Congregazione di Carità e la Mutua Reale Incendi) e fu per ventotto anni, dal 1895 al 1923, Consigliere Comunale di Torino ricoprendo anche incarichi di assessore nelle amministrazioni Frola e Rossi. Il 17 novembre 1920, in un periodo particolarmente travagliato della storia della nostra Patria e della nostra Città, fu chiamato alla carica di Sindaco di Torino. La tenne sino al giugno 1923 (ultimo Sindaco liberale di Torino: la Città gli dedicò, dopo la sua scomparsa, una grande piazza nei suoi quartieri), raddrizzando le deficitarie finanze comunali ed investendo in opere pubbliche ancor oggi ricordate (tra cui l'acquedotto del Piano della Mussa e la fontana di Piazza Solferino) quanto riuscì a risparmiare. Il 18 settembre 1924, per i suoi particolari meriti, fu nominato Senatore del Regno: carica, come si ricorderà, allora vitalizia.

Nell'ambito dell'avvocatura, fu tra i più valenti patrocinatori e cassazionisti – a Torino e poi a Roma – in cause civili e commerciali, di cui alcune rimaste celebri (una tra tutte: quella tra La Rinascente e i Fratelli Bocconi). Sedette a lungo nel Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torino: eletto Presidente il 1° febbraio 1924, ne fu anche l'ultimo perché il 3 giugno 1926 il Consiglio fu sciolto, a seguito dei mutamenti dell'organizzazione di rappresentanza forense decisi dal nuovo regime. Nel breve commiato lasciato agli atti in quell'occasione. Cattaneo rese omaggio all'Ordine torinese: *“Abbiamo la soddisfazione di constatare che i nostri Consigli, nella loro vita oltre cinquantenaria sotto*



l'impero della legge 8 giugno 1874, hanno continuato quelle gloriose e nazionali tradizioni che i nostri padri hanno lasciato al Foro Piemontese; essi hanno saputo farsi rappresentare da uomini che, giureconsulti insigni e venerati, cari ed amati dai Colleghi, ebbero l'anima devota alla Patria, ed ebbero plauso ed onore in tutta Italia”.

Lo studio professionale di Cattaneo era collocato nello stesso stabile di Via Mercantini 6 ove egli, in altro alloggio, aveva l'abitazione. Sotto la sua egida si avviarono alla professione forense dapprima suo figlio Federico, poi Massimo Weigmann, laureatosi a Torino nel 1915, e da ultimo anche Mario Comba che, undici anni più giovane di Weigmann, divenne procuratore nel 1926. Dalla fine del 1927, tuttavia, Cattaneo – colpito da grave affezione diabetica – dovette ritirarsi dall'insegnamento, dall'avvocatura e dalla vita civile, e pochi anni dopo, il 2 settembre 1931, egli morì a Trana, ove soleva passare la villeggiatura, e fu ivi inumato nella tomba di famiglia alla presenza delle massime autorità torinesi ed accompagnato dal ricordo del Re e dei suoi più insigni collaterali.

Cattaneo lasciò due figli, Federico e Maria, Federico, sposato ad Amalia Grocco, ebbe un'unica figlia, Elena, il cui figlio Amedeo Olliveri è nostro concittadino. La carta inte-


stata dei successori dello Studio (Federico, appunto, e con lui l'allievo più risalente, Massimo Weigmann) ne riporta l'epigrafe "*Studio Senatore Cattaneo*", l'indirizzo di Via Mercantini 6 ed un numero telefonico (46.321) che io ebbi ancora modo, ragazzo, di fare qualche volta (*magna cum reverentia!*). Pochi anni dopo il decesso di suo padre, Federico lasciò prematuramente il mondo dei vivi: la storia dello Studio da quel momento in poi (prima individuale, poi associativa, con la terna Weigmann - Comba - Tosetto) potrà esser raccontata in qualche diversa occasione.

Se il nome del Fondatore accompagnò lo Studio ancora per molti anni, la sua fotografia – l'effigie rassicurante e lim-

pidata d'un viso pacato ed onesto – ha dimorato prima nella stanza di mio Padre e poi in quella dell'Avv. Romolo Tosetto. Ora, sta nella mia. In Via Mercantini 6, ove l'antica targa col nome Cattaneo è ancora infissa all'ingresso del primo piano, quella stessa fotografia ha accompagnato prima il Prof. Mario Comba, e ora suo figlio Andrea.

La memoria di Riccardo Cattaneo, dunque, tuttora vive: e, com'è nelle vicende della vita, il passato vigila sul nostro presente e ci accompagna tacitamente ed inarrestabilmente verso il nostro futuro.

Marco Weigmann



Ricordi

CENTO ANNI DALLA NASCITA DELL'AVVOCATO AMEDEO PEYRON

Nasce a Torino il 5 novembre 1903 da Maria Marchesi (1881-1961) e dall'ing. Emanuele Peyron (1869-1929). È il primo di sei fratelli. Il padre ingegnere civile è prima funzionario dell'ufficio tecnico del Municipio di Torino e poi direttore tecnico della Società Reale Mutua di Assicurazione, nella cui sede è ricordato con un bassorilievo bronzeo dello scultore Biscarra. Per la precoce morte del padre Amedeo è in giovane età responsabile della famiglia.

La tradizione familiare è una componente essenziale della sua preparazione culturale.

Il nonno Comm. Ing. Arch. Amedeo Peyron (1821-1903) fu consigliere comunale di Torino dal 1860 al 1899 e assessore ai lavori pubblici per moltissimi anni; allievo e collaboratore del matematico Plana, ingegnere di fama europea, fu consulente di Camillo Cavour nelle grandi opere pubbliche da lui attuate; progettò ferrovie, fu consulente per il traforo del Frejus, e del De Lesseps per il canale di Suez; nel 1860/61 progettò e costruì l'aula provvisoria del primo Parlamento Italiano in palazzo Carignano.

Il fratello del bisnonno Prospero (1784-1859) l'abate Amedeo Peyron (1785-1870) è l'avo più noto, cui è dedicata a Torino una via, un monumento nel cortile dell'Università, un busto alla Biblioteca Nazionale, un busto al Museo Egizio del Cairo in Egitto. Allievo e collaboratore di Tommaso Valperga di Caluso, fu filologo, orientalista, storico, professore e Rettore della R. Università di Torino, Senatore del Regno, Accademico delle Scienze. Tra le sue numerosissime



opere la traduzione della "Guerra del Peloponneso" di Tucidide, un "Lexicon linguae copticae", una traduzione e commento di frammenti del Codice Theodosiano, da lui reperiti in un vecchio palinsesto. Il trisnonno Francesco Bernardino Peyron (1716 - 1789) fu Maestro Auditore (=Presidente) della Corte dei Conti Piemontese. Con patente del 13 marzo 1708 l'avo Francesco Peyron per benemerenzze acquisite durante la battaglia di Torino fu dal Re Vittorio Amedeo II insignito di uno Stemma contraddistinto dal motto "Fortiter et suaviter". Le origini della famiglia risalgono dal nostro Amedeo Peyron (1903 - 1965) per otto genera-

zioni alla fine del 1500, quando l'avo Pietro Peyron scese dal Colle del Monginevro a Racconigi prima (ed a Torino poi), ove alcuni suoi membri svolsero l'attività di banchieri in seta.

Amedeo Peyron è sposato con Clementina Morelli (figlia del Prof. Ing. Ettore Morelli assistente di Galileo Ferrarsi al Politecnico di Torino), ed è padre di sette figli (sei figli ed una figlia).

Egli svolge un brillante corso di studi, prima presso il Liceo Alfieri ove conseguì il premio Mantovani di lettere italiane (1920), e quindi presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Torino ove si laurea il

13/07/1925 con il voto di 110/110 Lode e Premio Dionisio, con tesi in Filosofia del Diritto sul "Pensiero giuridico di Emanuele Kant" con il Prof. Gioele Solari. Servizio militare in artiglieria da campagna quale ufficiale di complemento, raggiungendo poi il grado di capitano. Iscritto all'Albo dei Procuratori di Torino nel 1927 e a quello degli Avvocati nel 1931, superati brillantemente i relativi esami (pratica di avvocato presso l'avv. G.Bricarelli e da procuratore presso l'avv. Prof. P.N.Goria). Iscritto all'albo speciale dei patrocinatori ecclesiastici nel 1934 con speciale diploma, indi con tutti i poteri, dopo la Laurea in Diritto Canonico, conseguita in Roma al Pontificio Ateneo Lateranense il 12/11/1948. Svolge intensa attività professionale quale avvocato civilista e canonista, dando vita ad uno studio avviatissimo, la cui attività verrà drasticamente ridotta con la nomina a Sindaco di Torino.

Notevole è il suo impegno parallelo in campo culturale. Membro della Società Piemontese di Archeologia e Belle Arti dal 1927 è relatore a sedute scientifiche e congressi della medesima. Socio dell'Istituto per la Storia del Risorgimento in Torino è relatore a vari congressi. È consigliere della Famija Turineisa. Partecipa a comitati per pubbliche manifestazioni; quale ad esempio l'ostensione della Sindone del 1931. È autore di alcune monografie giuridiche, storiche ed artistiche.

Iscritto ininterrottamente alla Azione Cattolica e alla Conferenza di S. Vincenzo de' Paoli dal 1920, è Presidente del Consiglio Superiore del Piemonte di quest'ultima dal 1942. E' Gentiluomo d'Onore di S.E. il Cardinale di Torino Maurilio Fossati dal 9/3/1933 al 16/7/1951 (data della nomina a Sindaco di Torino). È consigliere di numerose Opere Pie.

Iscritto alla Democrazia Cristiana dal 1945. Presidente della commissione designazione candidati alla Camera dei Deputati e Senatori per la D.C. nel 1948. Presidente della Commissione finanziaria del Comitato Civico Diocesano di Torino nel 1948 (nomina del Card. Fossati). Presidente del Collegio Provinciale dei Proviviri della D.C. nel 1949. E' Consigliere Comunale di Torino dal novembre 1946 ininterrottamente fino al novembre 1964, eletto nelle liste della Democrazia Cristiana con lusinghiere votazioni nelle elezioni del 14 novem-

bre 1946, giugno 1951, 27 maggio 1956, 6 novembre 1960; passando dalle 3.261 preferenze del '46, alle 17.806 del '51, alle 65.238 nel '56, alle 50.898 nel '60.

È SINDACO DI TORINO dal 16 luglio 1951 al 29 febbraio 1962 ininterrottamente. In tutta la storia di Torino a noi nota è il capo della amministrazione comunale che restò in carica più a lungo ed in modo continuativo. Fu eletto Sindaco di Torino nelle sedute del Consiglio Comunale del 16/7/1951, del 9/7/1956 e del 19/12/1960.

Celebra nel 1961 le manifestazioni per il primo centenario della unità d'Italia; lasciando alla città un complesso di edifici imponenti ed utilissimi nella prospettiva futura e centroeuropea della città. Durante l'arco delle sue amministrazioni Torino raddoppia il numero dei suoi abitanti che è di seicentomila nel 1951; poderoso è l'ampliamento di strutture pubbliche, quali scuole, ospedali, trasporti, viabilità, ecc.. Fra le opere di pubblica utilità ricordiamo l'aeroporto di Caselle, l'Ospedale Martini nuovo, il nuovo mattatoio, la ricostruzione del Teatro Regio, la nuova sede della Galleria di Arte Moderna, la nuova sede della Biblioteca Civica, il traforo del Gran San Bernardo, le strutture di Italia '61 (divenute poi sede per sua specifica azione del Bureau International du Travail). Con la sua amministrazione il Comune raggiunge il pareggio del bilancio già nel 1954.

Egli si impegnò a programmare in un quadro Europeo lo sviluppo della sua città, ricoprendo tra l'altro le cariche di Presidente della Comunità Europea di Credito Comunale (dal 1/12/1956 sino alla morte), trasferendone la sede amministrativa a Torino da Ginevra, nelle rappresentative sale di Palazzo Reale; Presidente della sezione italiana del Consiglio dei Comuni d'Europa (sede a Roma); Presidente della sezione italiana della Conferenza Europea dei Poteri Locali (sede a Strasburgo presso il Consiglio d'Europa); Vicepresidente del Consiglio dei Comuni d'Europa (dal 12/1/1957) (sede a Strasburgo). Fu fondatore, consigliere e Presidente dell'Istituto Universitario di Studi Europei presso l'Università di Torino. In modo infaticabile e continuo stimolò, impegnandosi con costante sforzo, tutti i rapporti, le istituzioni e le azioni che contribuirono a dare a

Torino la qualifica di città europea.

Dalla carica di Sindaco si dimise volontariamente, logorato dalla fatica, nel febbraio del 1962. Dopo un rifiuto del Consiglio Comunale, le dimissioni per sua insistenza vennero poi accettate e gli successe l'ing. Gian Carlo Anselmetti (per tanti anni suo validissimo collaboratore in giunta ai lavori pubblici), da lui stesso designato.

Fin da giovane avvocato è consigliere e dal 1961 Presidente della Società Cattolica di Assicurazioni. Nel 1962 è Presidente della Stipel e nel 1965 Vicepresidente della Sip.

Dopo brevissima malattia muore a Torino il 22 luglio 1965.

Potremmo riassumere la sua opera di pubblico amministratore secondo i seguenti punti vivificatori:

1) Profondo senso della cosa pubblica e dell'uomo, frutto della sua preparazione giuridico-umanistica e della sua cultura familiare; associato e vivificato, in naturale simbiosi, dal senso cristiano della vita e dal concetto di presenza cristiana nella società in termini di servizio, frutto di un impegno di vita e di una preparazione umana maturata e affinata fin dalla giovinezza, specie nella sua intensa attività forense.

La presenza cristiana nella vita pubblica, quale attività di servizio, era per Peyron fatto spontaneo e naturale; da un lato, infatti, una intelligenza sociale particolarmente spiccata lo portava ad affrontare con profondo senso di umanità i problemi della vita associata; mentre, d'altro lato, l'interesse vivace per la cosa pubblica, trovava pieno appagamento e si esauriva in sé, nello svolgimento della attività amministrativa pubblica stessa, essendo egli naturalmente, per saggezza ed austerità di costumi, e per educazione cristiana, alieno dall'aspirare agli altri scopi, che purtroppo finalizzano spesso l'attività dell'uomo politico di oggi.

Egli rifuggì, infatti, dallo sviluppo della sua carriera pubblica in politica, rifiutando più volte collegi senatoriali sicuri in elezioni politiche parlamentari, ritenendo dichiaratamente di essere un pubblico amministratore e non un uomo politico (e presentando uno scardimento del rigoroso costume di stampo degasperiano nella figura dell'uomo politico democristiano).

In sintesi senso della cosa pubblica (ereditato dalla sua tradizione familiare piemontese), ricerca dell'uomo e intonazione cristiana della vita erano in

lui fenomeni perfettamente e naturalmente fusi, per reciproca interdipendenza. Da ciò è scaturito in lui, fin dalla giovinezza, l'interesse per le attività sociali ed umanistiche, e l'impegno professionale nell'attività forense. Si noti, per inciso, quasi a livello aneddotico, come ciò che stupiva in lui era la evidente naturalezza con cui passava dai rapporti con le più alte personalità a quelli con i più umili, essendo egli interessato all'incontro con l'Uomo, qualunque posizione sociale ricoprisse, ed alla ricerca continua ed appassionata della sua umanità, quale condizione naturale di vita.

2) Vocazione Europea della città di Torino, quale traduzione in termini contemporanei di una tradizione storica piemontese, da lui accuratamente studiata e profondamente amata.

La vocazione europea della Città di Torino fu la punta di diamante di tutta la sua politica amministrativa cittadina.

Da un lato sostenne le iniziative, quale il traforo del Gran San Bernardo, l'aeroporto di Caselle, le stesse opere di Italia '61, che fisicamente individuano la centralità europea di Torino, ma d'altro lato soprattutto egli percorse la via poco appariscente, ma nel lungo termine immensamente proficua, dei rapporti umani, catalizzando iniziative (vedi ad esempio l'Istituto Universitario di Studi Europei), promovendo incontri culturali, mettendo a punto istituzioni (vedi ad es. la C.E.C.C.), aventi quale punto focale di riferimento l'Europa dei Comuni. Egli riteneva, infatti, che l'Europa dovesse nascere dalla coesione e dalla unità delle Comunità Locali, che in tutto il continente trovano con facilità motivi di identità e di incontro, quale piattaforma naturale per una comunità politica più vasta. A questo scopo rinvigorì e diede risalto politico di primo piano alla Sezione Italiana dei Comuni d'Europa e ai suoi rapporti con le Sezioni straniere, stringendo relazioni con sindaci e personalità Europee di primissimo piano (da Schuman a Spaak, a Chaban Del mas); promosse studi sulle istituzioni economiche e giuridiche intercomunali; rinvigorì la Comunità Europea di Credito Comunale, di cui divenne attivissimo presidente. Aprì, da ultimo, le porte dei palazzi di Italia '61 al Bureau International du Travail, ritenendo questa sede il centro della Torino Europea ed internazionale; sede in cui, tra l'altro, aveva ospitato Capi di Stato, pre-

miers e personalità provenienti da mezzo mondo.

Ciò che stupiva e destava ammirazione in lui era la evidente naturalezza con cui passava dalla considerazione dell'individuale e della istituzione particolare alla considerazione del collettivo; anzi la costruzione del sociale era una naturale conseguenza e sviluppo del particolare. Tale processo logico, sempre calato nell'effettuale e tradotto spontaneamente in azioni pratiche, fu il motore psicologico che lo portò a sviluppare la sua azione sociale, dalle organizzazioni di base più semplici del mondo cattolico o della attività professionale, alle istituzioni europeistiche di maggior rilievo, ora menzionate. Coloro che sono venuti a contatto con lui sanno quale metodologia maieutica egli usasse nei rapporti umani, per ricavare da ciascun individuo le specifiche qualità umane al fine di tradurle ed utilizzarle nei rapporti e nelle istituzioni collettive; instaurando una naturale ed umana strutturazione del collettivo, proprio perché fatto ad immagine dell'individuale. Peyron in tal senso fu un vero maestro di socialità.

3) Lo sforzo continuo e sofferto per stimolare le attività culturali e produttive, frutto dei valori e dello spirito della sua terra, integrative ed alternative allo sviluppo prorompente e soffocante della monocultura dell'automobile.

Egli si sforzò, durante gli undici anni del suo sindacato, con impegno crescente a stimolare le iniziative culturali, produttive e di promozione umana che sostanziassero un'identità cittadina diversa dalla grande industria.

Non potendo frenare uno sviluppo industriale rientrando in una politica economica nazionale più vasta di quella cittadina (e che si sentì in dovere di assecondare a livello locale con strutture e servizi pubblici, nel quadro di un necessario sviluppo economico nazionale, con conseguente promozione sociale del paese), sentendo e patendo il pericolo che la cultura cittadina ne risultasse alla fine snaturata, cercò, nelle sue limitate possibilità di amministratore comunale e non di responsabile dello sviluppo nazionale, di promuovere e sostenere tutte le iniziative, anche le più particolari e meno appariscenti, proprie della cultura torinese ed alternative alla grande industria, rifiutando la visione di una Torino monopolizzata dalla "cultura" dell'automobile.


4) Concretezza di azione sociale,

avulsa da preconcetti ideologici astratti, fondata sul rispetto e sulla realizzazione della persona umana nelle istituzioni collettive; sostenuta dalla semplicità ed intensità dei rapporti umani, attivati da un efficacissimo uso della parola, quale segno dell'azione.

Una delle critiche più severe che gli furono mosse dagli avversari politici (i quali furono peraltro i primi ad apprezzarne le qualità, per la correttezza di comportamento e di dialettica politica, essendo egli sempre pronto a rilevare la verità, anche se proveniente dai banchi dell'opposizione) fu quella di essere Sindaco della ordinaria amministrazione. Tale atteggiamento (facilmente smentito dalla evidenza delle numerose opere pubbliche realizzate) è comprensibile se si considera la sua realistica pragmaticità nell'affermare e nel concretizzare nel lavoro quotidiano continuo i propri principi; essendo convinto (in termini effettuali di concreto operare più che di ideali astratti) che le grandi opere e le azioni sociali più profonde le si realizzano più con il lavoro concreto e silente, adattato e vissuto di giorno in giorno al fluire dei fatti contingenti, che sbandierando ideali e programmi. Il tempo sembra dargli ragione, infatti è proprio a distanza di anni che, nelle istituzioni da lui promosse, nelle opere compiute e nei valori culturali tenuti in vita e vivificati, incomincia ad apparire nella sua reale dimensione l'impronta della enorme massa di lavoro compiuta e la profondità anti-veggente del suo operare.

Ottimo oratore, dimostrò eccezionale versatilità nell'affrontare i temi ed i pubblici più svariati, nell'incredibile numero di discorsi che ebbe a pronunciare durante la sua lunga carriera pubblica. Caratteristica del suo dire, in armonia con i principi di azione testè proposti, era la estrema semplicità, associata peraltro ad incisività e pregnanza concettuale, avulsa da categorizzazioni complesse; tant'è vero che talvolta dal pubblico culturalmente più impegnato ed esigente, veniva scambiata per facile retorica, la sua tensione per raggiungere con le proprie idee e sentimenti, sempre carichi di profonda umanità, tutti gli strati dell'uditorio. La parola fu indubbiamente, quale segno dell'azione, uno degli strumenti di sostegno più validi del suo operare nel sociale.

Amedeo Rosboch



Ricordi

A GIORGIO PALIERI

Ricordo esattamente il giorno in cui ho conosciuto Giorgio. Da poco avevo iniziato a far pratica nello Studio – o meglio come preferiva dire il mio Maestro – la “bottega” del grande Adriano Bolleto.

Era quello – vent’anni fa – un periodo ancora romantico della professione.

Giorgio Palieri faceva parte di quel mondo. Se Adriano Bolleto era Re Artù, Giorgio poteva essere considerato Ser Lancillotto.

Per comprendere chi erano basta raccontare che Adriano (classe 1910) e Giorgio (classe 1911) si laurearono nell’anno accademico 1931/1932, con il massimo dei voti e dignità di stampa unitamente ad altre straordinarie intelligenze, come i grandissimi Norberto Bobbio, Alessandro Galante Garrone, Giorgio Astuti.

Quando morì l’avv. Bolleto, si strinse ancora di più la mia amicizia con Giorgio.

Giorgio era una persona veramente speciale, con la quale era possibile parlare di tutto e che Ti sapeva ascoltare senza mai giudicare.

Ricordo la Sua calma in ogni momento della sua vita, anche quando ha dovuto affrontare grandissimi dolori personali.

In Lui non vi era mai traccia di malumore, nervosismo, fretta o indifferenza. Con il sorriso affrontava tutto.

Il Suo sorriso era frutto di un grande equilibrio interiore, conquistato attraverso l’esercizio di grandi talenti e dalla coscienza di vivere la Vita come il dono più prezioso, ove niente è scontato, ma nulla comunque capita per caso.


Per tanti il Suo sorriso è stato indulgente, incoraggiante ed illuminante nel dubbio.

Odiava il conflitto, ma, all’occorrenza, non aveva timore ad affrontarlo con lealtà, fermezza e strategica intelligenza.

Amava risolvere complicati enigmi e solitari con le carte. Era bravo a bridge ed a scacchi. Affrontava questi giochi come la vita: una preziosa conquista di impegno e pazienza.

Amava il nuovo ed amava il vecchio. Lavorava con il computer, ma continuava a conservare interi pacchi di carta carbone.

Amava andare per il mare ed i Suoi Mimì e le Sue figlie Laureta e Micaela, quest’ultima scomparsa troppo presto.



Amava la professione come amava la Vita e ha vissuto la professione come strumento di crescita interiore.

Professione e Vita furono per Lui tanto intimamente legate che volle lavorare fino alla fine, discutendo un’ultima volta con me sull’opportunità di fare un appello.

È stato iscritto al nostro Albo per ben 68 lunghi anni.

Ha dato esempio di umanità, cultura, raffinatezza, signorilità, onestà intellettuale, sagacia e modestia.

In una parola: ci ha dato esempio di come si è quando si agisce nel segno di quella preziosa e candida semplicità che rivela la vera rara grandezza d’animo.

Io Lo sento e Lo sentirò accanto a me per sempre, perché GIORGIO è una di quelle persone che non se ne vanno veramente mai.

Chi Lo ha amato, da Lui ha imparato.

Giovanna Sordi



Ricordi

IN RICORDO DI GIOVANNI COSENTINO

“IL CUORE NON HA LIMITI”

È l'ultimo pensiero espresso da Gianni, mio marito, prima dell'inizio della straziante e lunga agonia che ha preceduto la Sua morte.

Il Suo cuore non aveva limiti per l'amore e nell'amore.

Ha saputo amare senza riserve o limiti me, i Suoi figli, i Suoi nipotini, i Suoi cari, i Suoi amici, la Sua professione.

L'amore, per Gianni, era tale solo se riusciva ad essere anche infinita bontà.

Era sempre alla ricerca del lato buono e positivo di ogni cosa, di ogni azione.

Rispettò gli uomini e professò la legalità e la giustizia.

Seppe essere sempre libero di pensare ed operare secondi i Suoi principi ed i Suoi valori.

Amò praticare la Sua professione senza condizionamenti, con serietà, nell'osservanza delle leggi e con profondo ed assoluto senso di giustizia.


Lavorò molto, ed all'inizio con grandi sacrifici.

Seppe farsi conoscere, stimare ed amare dai colleghi, dai giudici, dal personale degli uffici giudiziari, ma soprattutto dai Suoi clienti, e per molti di loro non fu solo “l'Avvocato”, ma un'ancora di salvezza, un confidente, un amico.

Per Gianni il lavoro non fu mai fonte di ricchezza e speculazione.

L'amore ed il rispetto per l'umanità, per la legalità e la Giustizia “uguale per tutti”, sono i principi che ha saputo trasmettere, anche professionalmente, ai Suoi figli.

Oggi, se potesse vedere tutti gli attestati di amicizia e di stima giunti ai Suoi cari dopo la morte, avrebbe la conferma di essere stato un Uomo ed un Professionista



serio ed onesto, come ha sempre cercato e voluto essere.

Ora, rimane il Suo ricordo che “come fiaccola accesa nella notte dell'esistenza” splenderà più oltre, nell'eternità, per aiutarci a vivere e sentire ancora il Suo amore.

Pina Caridi Cosentino